

TORNATA DEL 4 GENNAIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Sollecitazioni del deputato Michelini A. sul progetto di legge per l'amministrazione comunale e risposta del deputato Lanza — Comunicazione della morte del deputato Airenti — Seguito della discussione del progetto di legge per la formazione del catasto stabile — Relazione del deputato Di Revel sull'articolo 25 emendato dalla Commissione — Osservazioni dei deputati Michelini G. B. ed Agnès — Emendamento del deputato Sineo — Opposizioni dei deputati Di Revel, relatore e Torelli e osservazioni del deputato Michelini G. B. — Approvazione dell'articolo 25 emendato — Obbiezioni del deputato Torelli sull'articolo 29 e spiegazioni del commissario regio signor Rabbini — Approvazione di quell'articolo — Proposizione del deputato Menabrea sull'articolo 30 — Opposizioni del commissario regio, del ministro delle finanze e del relatore — Approvazione degli articoli, dal 30 al 39 — Domande dei deputati Torelli e Brunet sull'articolo 40 e chiarimenti del commissario regio — Obbiezioni del deputato Botta sull'articolo 41 e osservazioni del commissario regio — Emendamento del deputato Mellana — Osservazioni del relatore e del commissario regio e dei deputati Sauli, Martelli e Cossato — Approvazione dell'articolo modificato — Istanza ed avvertenza generale del ministro delle finanze — votazione ed approvazione dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata ed espone il seguente sunto di petizioni:

5586. 82 artisti e commercianti in Mezzana Bigli (Lomellina), rappresentate le speciali circostanze per le quali riesce loro assolutamente impossibile di pagare la tassa stata a caduno di essi imposta, si rivolgono alla Camera affinchè provveda alla diminuzione di essa.

5587. 113 cittadini di Sospello si associano al voto emesso da quel Consiglio delegato per la conservazione della corporazione religiosa dei padri della dottrina cristiana, esistente in detta città;

5588. La superiora e 40 religiose del monastero di Miasino (diocesi di Novara);

5589. L'abbadessa e 17 monache del monastero di Santa Elisabetta della città d'Alghero;

5590. La superiora e 20 religiose del monastero di Cannobio (diocesi di Novara);

5591. 15 sacerdoti della vicaria di Rivarolo (diocesi d'Ivrea);

5592. 9 sacerdoti della vicaria di Lessolo;

5593. 12 tra parroci e sacerdoti della vicaria di Vico (Canaonese);

5594. Il clero della vicaria di Abbiano in numero di 40 individui;

5595. 27 sacerdoti della vicaria di Caluso;

5596. I parroci ed altri sacerdoti in numero di 13 della vicaria di Vistrorio;

5597. Il capitolo della cattedrale di Susa ed altri sacerdoti in numero di 29;

5598. 15 religiosi dell'ordine dei minori riformati di san Francesco, esistenti nel convento del comune d'Ameno;

5599. 12 religiosi dell'ordine dei minori osservanti del convento di Santa Maria delle Grazie di Varallo;

5600. 12 religiosi padri minori osservanti d'Alghero;

5601. 9 religiosi del convento della Mercede d'Alghero;

5602. 5 religiosi agostiniani d'Alghero;

5603. 9 religiosi carmelitani d'Alghero;

5604. 226 abitanti nel comune di Voltri (provincia di Genova);

5605. 413 abitanti della città di Vercelli;

5606. 15 abitanti di Andorno, 31 di Valdieri, 83 d'Entraves, 47 di Bernezzo (provincia di Cuneo);

5607. 53 abitanti di Ferrera, 35 di Novalesa (provincia di Susa);

5608. 227 abitanti di Mele (provincia di Genova);

5609. 443 abitanti della città di Genova;

5610. 74 abitanti di Pontedecimo;

5611. 315 abitanti di vari comuni della diocesi di Novara, la maggior parte dei quali appartenenti al clero;

5612. 206 tra ecclesiastici ed altri abitanti di 8 comuni della diocesi d'Ivrea;

5613. 9 abitanti di Valenza;

Ricorrono alla Camera con distinte petizioni per ottenere rigettato il progetto di legge relativo alla soppressione di corporazioni religiose.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

MICHELINI A. Io pregherei il signor presidente della Camera di dirmi a qual segno sia la legge sulla riorganizzazione dei comuni.

Questa, come la Camera sa, è una legge importante. Tale domanda l'avrei potuto fare in privato al signor presidente, ma il pubblico non ne saprebbe la risposta, e credo che il pubblico la debba conoscere perchè questa legge è attesa con molto desiderio da tutti.

PRESIDENTE. Se il deputato Michelini mi avesse avvertito di questa sua domanda, io avrei preso informazioni.

LANZA. Chiedo la parola.

Come membro della Commissione incaricata dell'esame di questa legge, posso dare qualche ragguaglio sullo stato dei lavori relativi a questo importantissimo progetto, e dichiaro che essi sono molto indietro. La Commissione si è riunita poche volte, stante la difficoltà di trovarsi in numero, appartenendo diversi de' suoi membri ad altre Commissioni che debbono occuparsi di lavori dichiarati d'urgenza dalla Camera. Il presidente di quella Commissione non ommise di riunire i membri della medesima; ma, a cagione delle circostanze dianzi mentovate, non si riuscì a spingere i lavori così innanzi come si sarebbe bramato. Avvi poi un'altra considerazione. Si osservò da taluni che, siccome ci appressiamo al fine della Sessione, e quella legge richiede lunghissimi studi, non pareva verosimile che potesse venire in discussione in questa Sessione. Nulladimeno la Camera può essere certa che i membri di quella Commissione appena avranno ultimati i lavori loro affidati, si occuperanno colla massima alacrità del progetto di legge accennato dal deputato Michelini.

MICHELINI A. Io mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date, e mi limito a fare voti acciò questa legge, la quale è ansiosamente aspettata, venga presto discussa dalla Camera.

PRESIDENTE. Mi incombe il dovere di dare alla Camera un doloroso annunzio, quello della morte del nostro collega deputato Airenti.

Rendendo onore alle virtù d'uomo ed cittadino che lo facevano distinto ed amato, io credo essere interprete del sentimento della Camera che lo eleggeva più volte suo segretario. (*Movimenti di sensazione e di assenso*)

Ora si trarrà a sorte la deputazione che dovrà assistere alla funebre funzione che avrà luogo domani per gli ultimi onori da rendersi alla sua salma.

La deputazione risulta composta dei signori:

Bezzi, Correnti, Arcais, Dabormida, Gianoglio, Grixoni, Bains, Ricci, Corsi, Durando, Costa di Beauregard, Genina.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO STABILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la formazione del catasto stabile.

Ieri era stato rimandato alla Commissione l'articolo 25, e si era indi deliberato sino all'articolo 28 inclusivamente.

Invito il signor relatore a comunicare le deliberazioni della Commissione relativamente all'articolo 25.

DI REVEL, relatore. A seconda del mandato che fu dato alla Commissione del catasto, di vedere modo di compilare per l'articolo 25 una redazione che rispondesse alle opinioni diverse che ieri furono espresse, debbo riferire alla Camera che la Commissione si è radunata ieri sera, ed ha inteso col commissario regio un articolo concepito in termini alquanto diversi dalla primitiva redazione.

Essa ritiene che le osservazioni a cui aveva dato luogo la redazione di questo articolo consistevano specialmente in questo, che cioè quel progetto avesse dato ai canali maggiori un epiteto col quale si venissero a comprendere unicamente i canali principali, e non si sapesse sino a qual ter-

mine si sarebbe dovuto andare per ritenerli come maggiori. A questo si aggiungeva ancora che la locuzione usata successivamente per qualificare i canali che si volevano censire, contemplando solo quelli che erano destinati alla navigazione o a dar moto agli opifizi, escludeva altri canali i quali egualmente che questi avrebbero dovuto esservi compresi.

La Commissione, entrando nel sentimento sul quale già la Camera pareva inclinasse, propone che siano soppresse le parole « destinati alla navigazione, all'irrigazione o a dar moto agli opifizi, » e propone inoltre che all'epiteto *maestri* si sostituisca quello di *permanenti*, il quale pareva fin da ieri avere l'assentimento della Camera.

Il complesso dell'articolo sarebbe pertanto il seguente: « Le terre salifere, le saline, gli stagni d'acqua salsa, le strade ferrate colle loro dipendenze ed i canali permanenti colle loro sponde saranno ragguagliati agli aratorii di prima classe dei territori in cui si trovano.

« I fabbricati che ne dipendono saranno valutati sulle basi stabilite da questa legge.

« Le sponde dei canali le quali fanno parte degli appezzamenti laterali, saranno con questi unite e allibrate. »

La Commissione ritiene che all'articolo 2 si era stabilito il principio che i canali dovessero essere allibrati; era quindi necessario adottare in questo articolo una locuzione la quale colpisse il canale, astrazione fatta dai terreni sui quali passa. Le sponde però dovranno essere lasciate fuori quando non fanno parte del canale, ed allibrarsi in tal caso coi fondi ai quali sono coerenti.

La Commissione ha studiata la materia quanto meglio per essa si poté; essa avrebbe desiderato di trovare un sistema per cui venisse censita la superficie occupata dall'acqua transitante per un fondo; in questo modo si sarebbe applicato un estimo all'acqua medesima, cioè a quello che costituisce realmente il canale; ma ritenendo che forse meno esatto sarebbe stato il dire « la superficie dei canali sarà tassata, » credette miglior partito attenersi alla locuzione già usata, dicendo che i canali medesimi saranno allibrati in ragione degli aratorii di prima classe, ma colla disposizione del terzo alinea per cui restano escluse le sponde quando non facciano parte del canale. Si viene con ciò ad attenuare gli inconvenienti che furono accennati in questa Camera e che consistevano in questo, che, quando si volesse senz'altro comprendere nel canale le sponde del medesimo, si sarebbe potuto cadere nell'inconveniente, segnatamente nei terreni montagnosi e nei luoghi percorsi dai canali che servono ad usi non grandi, come sarebbero gli edifici da sega, i piccoli mulini di montagna e simili per un uso di poca entità, di gravare di censo come aratorii di prima classe tutto il tratto percorso dal canale non solo per l'alveo dal medesimo occupato, ma eziandio per le sponde del medesimo.

La Commissione ritiene pertanto che là dove il canale e le sponde costituiscono una proprietà sola, una cosa medesima, il censimento debba essere espresso come aratorio di prima classe; laddove poi le sponde non costituiscono parte del canale, ma sono proprietà del medesimo distinta perchè fanno parte dei fondi laterali, in tal caso esse debbano essere censite unitamente ai fondi ai quali le medesime sono unite.

Per quanto la Commissione abbia procurato di studiare la questione, essa non ha creduto di poter proporre una soluzione migliore di quella che vi è presentata. Con questa crediamo stabilito in modo positivo che l'area occupata dal canale forma il canale medesimo e deve essere censita come aratorio di prima classe; che le sponde, dove facciano parte di questo canale, seguir debbono la stessa condizione; che

laddove poi le sponde costituiscano una proprietà distinta dal canale, si debbono censire unitamente ai fondi ai quali sono annesse.

Non dissimulerò che nella Commissione furono anche fatte obiezioni contro questo principio. Si disse che in qualche circostanza i terreni sui quali i canali scorrono non sono proprietà dei canali medesimi, ma sono semplicemente terreni che hanno la servitù del passaggio dell'acqua, che conseguentemente nel nostro sistema noi censiremmo un canale come proprietà in relazione del fondo dell'alveo, mentre l'alveo medesimo appartiene a un altro proprietario. Ma noi abbiamo creduto che, ritenendo il principio che i canali debbano essere allibrati non in ragione del valore e della rendita presunta che può dare la terra sul quale l'alveo è stabilito, ma in ragione di una tassa legale che è quella che si applicherebbe agli aratorii di prima classe del comune, abbiamo creduto, dico, che convenisse fare astrazione dell'alveo del medesimo canale e censire invece la superficie occupata dal canale come aratorio di prima classe, facendo astrazione dell'alveo nel quale l'acqua scorre.

Parmi di avere date le ragioni per cui venne fatta questa proposta, e siccome la medesima fu discussa e combinata col signor commissario regio, così il medesimo in ogni caso potrà dare maggiore sviluppo alla medesima.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini G. B. ha facoltà di parlare.

MICHELINI G. B. Io nulla dirò sull'emendamento proposto dalla Commissione relativamente alla parola *maestri*, a cui sarebbe sostituita quella di *permanenti*. Nulla dirò nemmeno sull'altro emendamento, il quale consiste nel sopprimere la designazione della distinzione dei canali, per ciò che questi emendamenti sono appunto quelli che sono stati da me proposti e propugnati. Ringrazio pertanto la Commissione della sua deferenza, la quale altro non dimostra che il desiderio che tutti abbiamo di fare una buona legge.

Approvo anche gli altri cambiamenti proposti dalla Commissione a quest'articolo. Mercè di essi si fanno pagare i tributi dei canali da coloro che ne sono proprietari, locchè è giusto, ed i tributi non saranno più pagati, come accade presentemente, dai proprietari dei fondi confrontanti, la qual cosa è ingiusta, principalmente ora che con questa legge i canali sono stimati come i beni di prima classe del territorio. Approvo, ripeto, il concetto della Commissione.

Ma dubito che si conseguisca il suo intento, perchè mi sembra che sarebbe necessario che con un articolo speciale si dichiarasse che d'ora innanzi i tributi dei canali non saranno più pagati, come lo sono generalmente ora, dai proprietari dei fondi latitanti, ma bensì dai proprietari dei canali. Vorrei poi rimanesse inteso che i proprietari latitanti conservano la proprietà del suolo nel canale, di modo che, cessata la servitù di passaggio, essi recuperano anche il dominio utile.

Questo mio dubbio è generato forse dal non avere bene intese le cose dette dall'onorevole relatore. Egli e la Camera mi compatiranno, perchè trattasi di materia assai difficile. Udite le spiegazioni che darannmi il signor relatore, vedrò se sia il caso di proporre l'articolo al quale io accennava.

DI REVEL. Io prego l'onorevole preopinante di osservare che le operazioni di rilevamento e di censimento, ossia di stima dei fondi, non possono per nulla innovare ai diritti di proprietà, mentre questi rimangono intatti quali sono.

L'onorevole preopinante teme che il censo che sarebbe applicabile ai canali come aratorii di prima classe, possa essere poi pagato dai proprietari che sono possessori dei terreni pei quali i canali medesimi passano, e che quindi il

canale rimanga esonerato a pregiudizio dei frontisti, e vorrebbe perciò che si inserisse una disposizione per cui si stabilisse che questo censo sarà pagato dai possessori del canale e non dai proprietari.

A me pare che questa questione sia estranea alla legge che discutiamo, e prego l'onorevole preopinante di avvertire che qui indichiamo il sistema da seguire per l'operazione del catasto.

Cominciamo dalla misura: il misuratore andrà sul sito, domanderà informazioni ai proprietari per sapere fin dove si estende la proprietà del loro canale, e dove le sponde faranno parte del canale, queste saranno misurate unitamente a questo, e quando si verrà alla stima, le superficie si stimeranno come aratorii di prima classe. Là dove la sponda non appartiene al canale, questa verrà misurata, compresa ed allibrata assieme alla parte laterale. Siccome poi non possiamo fare due allibramenti, uno per l'acqua che scorre nel canale e l'altro per l'alveo su cui l'acqua scorre, questo, per quanto riflette la stima, sarà detratto dal censimento, perchè la superficie occupata dall'acqua è applicata al canale e per esso paga il censo, mentre la superficie che non fa parte del canale è applicata ai terreni laterali, e questi pagano non già un censo in ragione di aratorii di prima classe, ma bensì della qualità dell'appezzamento di cui fanno parte.

Questa disposizione non pregiudica i diritti di proprietà, perchè il Codice civile attribuisce al proprietario che ha ceduto terreno pel passaggio di un canale il diritto di rientrare nel possesso della porzione di terreno ceduta per tal uso, quando questo venga a cessare. Quindi prego l'onorevole preopinante di por mente che con questa legge noi non entriamo a definire la questione di proprietà; egli si ricorderà che in un articolo precedente è detto che l'instestazione non pregiudica il valore della proprietà. Quello che vogliamo si è di far pagare un censo legale a chi usufruisce del canale. Quest'area, che viene così tassata, sarà detratta, per quanto concerne la stima, ai proprietari laterali, se essi sono ad un tempo possessori del fondo, ma non toglie per niente il diritto di proprietà, che loro rimane sulle sponde del canale medesimo.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI G. B. Io entrava perfettamente nelle mire della Commissione, quando essa proponeva quest'ultimo emendamento, ma io temeva che non si potesse raggiungere l'intento. Ora dopo le spiegazioni favoritemi dall'onorevole relatore pare anche a me che quest'intento si raggiunga, e perciò non insisto.

PRESIDENTE. Il deputato Agnès ha la parola.

AGNÈS. La Commissione ha sostituito *canali permanenti* a *canali maestri*. Io credo che la parola adottata dalla Commissione non esprima l'idea che essa si propone di manifestare. I canali sono tutti permanenti; il loro uso può essere temporario o continuo, ma sono tutti permanenti; e sicchè, secondo l'espressione usata dalla Commissione, verrebbero tutti posti nella medesima classe. Io stimo che l'idea della Commissione sia di colpire i grandi canali; quelli che nelle montagne servono a dar moto a qualche mulino non possono giustamente essere posti nella prima categoria. A me pare adunque che, invece di *canali permanenti*, si dovrebbe dire *canali che percorrono i territori di più comuni.* (Oh! oh!)

Quando percorrono il territorio di più comuni, i canali possono propriamente equipararsi a terreni di prima classe per la loro importanza; ma quando non oltrepassano i limiti del comune, come sono comunemente le piccole bealere dei paesi di montagna, non crederei giusto quel pareggiamento,

e credo che si possono stimare senz'altro come i beni circostanti.

In quanto poi all'altra osservazione, io dirò che, di regola generale, il suolo dei canali spetta al proprietario del canale medesimo. Se qualcuno vuol fare un cavo nel fondo altrui, è obbligato di pagare il terreno, più ancora di pagare quel di più che è portato dalla legge.

Dunque io sarei del sentimento della Commissione, e mi limito a surrogare al termine adoperato le parole « i canali percorrenti territori di più comuni, » le quali confermano l'idea primitiva del progetto, che contemplava appunto i canali maestri.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento Agnès.

(È appoggiato.)

DI REVEL, relatore. La Commissione non potrebbe assentire a questa sostituzione. Essa non disconviene che, nell'idea primitiva da essa adottata, si avesse intenzione di non andare forse tanto oltre quanto si va coll'esclusione di questo epiteto *maestri*, e colla sostituzione dell'altro ora indicato.

Ma poichè la Camera, nella precedente tornata, pareva essere nell'intenzione di colpire più specialmente i canali che servono all'irrigazione o ad altro uso qualsiasi, purchè stabilmente all'uso medesimo destinati, io non credo che si possa ammettere la formola proposta dall'onorevole preopinante senza introdurre uno scompiglio nell'operazione medesima. Quando si dica che non sono in questo modo censiti se non quei canali i quali percorrono più territori, basterà che un canale incominci in un comune e dopo pochi metri entri in un altro, per cadere nella categoria dei canali censibili; mentre invece un canale anche di maggior importanza, ma che non percorra che un solo territorio, ne sarebbe escluso.

Citerò un esempio. Abbiamo presso a Torino il canale del regio Parco. Esso incomincia e finisce tutto in questo territorio; per conseguenza, sebbene dia moto a molti e importanti opifici, non verrebbe censito; mentre invece lo sarebbero altri canali d'irrigazione, forse anche di semplice scolo, che percorrono il lembo di due territori. Evidentemente, dall'insieme della discussione che si ebbe a questo proposito, risulta essere intenzione della Camera di colpire, con un censo particolare, i canali che hanno per se stessi un valore, non solamente in ragione dello scopo cui tendono per dar moto, per irrigare e simili, ma ancora quelli che sono destinati a prosciugare terre. In sostanza, qualunque canale stabilito in modo permanente, e inserviente ad un uso qualunque, da cui si ritiri un vantaggio, la Camera vuole che sia specialmente colpito.

Per questi motivi, a nome della Commissione, respingo la proposta dell'onorevole preopinante, la quale troppo ristretta in certi casi, in altri è troppo ampia.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sotto-emendamento proposto dal deputato Agnès, che dice: « percorrenti il territorio di più comuni. »

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo quale fu proposto dalla Commissione.

SINEO. Domando la parola.

Io propongo la soppressione delle ultime parole, cioè di quelle che concernono le sponde dei canali.

Io credo che la Commissione si convincerà facilmente dell'opportunità di questa soppressione.

Il canale viene esso considerato dalla Commissione nel suo corpo d'acqua, oppure lo si considera nel fosso che la riceve? Una delle due: se si considera il fosso che riceve l'acqua, naturalmente questo non può essere composto soltanto del sot-

tosuolo; il fosso è composto necessariamente di tre parti, cioè del sottosuolo e delle due sponde. Se poi si considera il corpo d'acqua, allora non dobbiamo occuparci nè del sottosuolo nè delle due sponde; quindi mi sembra che bisogna indicare il canale semplicemente, senza distinzione del sottosuolo e delle sponde. Come accennava l'onorevole relatore in moltissimi casi l'acqua non attraversa il suolo che a titolo di servitù; e quindi in questi casi vi sono due proprietari distinti, il proprietario del corpo d'acqua ed il proprietario del suolo sul quale l'acqua passa. Ora resta a vedere in che modo il proprietario dell'acqua possa essere tassato e quale debba essere ancora la misura del peso che possa gravitare sul proprietario del suolo; ma ad ogni modo la questione non può mettersi nei termini in cui fu posta. O si avvisa al corpo d'acqua, ed è questo un valore che sussiste da sè indipendentemente dal sottosuolo e dalle sponde; o si avvisa al canale, ma il canale non può concepirsi se non vi sono sponde e sottosuolo.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiato l'emendamento del deputato Sineo.

(È appoggiato.)

DI REVEL, relatore. Da quanto io venni riferendo circa il modo di vedere della Commissione intorno a questa redazione, parmi che emerga chiaramente che essa non è nell'intendimento di fare una distinzione tra il soprasuolo ed il sottosuolo, di colpire cioè e la superficie dell'acqua di un censo, e l'alveo, sul quale l'acqua scorre, di un altro.

Essa prende la superficie quale si presenta, determina quale è la superficie occupata da questo canale, comprende in essa la proiezione delle sponde, cioè di quella porzione di fianco del canale che viene occupata dall'acqua nella sua maggior estensione, cioè quello che costituisce l'alveo del canale (perchè è da questo fondo che nell'applicazione conviene partire), quindi attribuisce al proprietario del canale la sponda, quella porzione di terra che è anche in fuori della proiezione del canale, quando questo si estenda più oltre, quando vi sia una ripa, un protendimento di terra al fianco che faccia parte del canale. Ma là dove questa ripa, questa porzione di terra appartengono ad un altro proprietario che non quello del canale, essa non ha voluto colpire con una disposizione speciale, con un censimento, direi, legale, questa porzione di terra, e la censisce unitamente al fondo, unitamente all'appezzamento di cui realmente fa parte.

Se volesse fare tanti censimenti parziali sulla natura di queste sponde, quanti sono i proprietari frontisti di un canale, ne verrebbe l'inconveniente notato ieri dal commissario regio che converrebbe introdurre una tale quantità di numeri per determinare questi appezzamenti, che si avrebbe un'ampiezza di cifre atta ad ingenerare la massima confusione.

Credo che dalla discussione che ebbe luogo si possa arguire che era intendimento della Camera di colpire direttamente i canali, di esigere cioè dai possessori dei medesimi una qualche tassa, e che non potendosi prelevare in ragione dell'utile che dà al proprietario lo smercio dell'acqua, abbia voluto quanto meno che la superficie che questo canale occupa sul suolo venisse rappresentata da un censo d'una certa entità, come lo è quello dell'aratorio di prima classe. Questa base è giusta per quanto si riferisce alla superficie occupata dal canale, è giusta altresì rispetto alle sponde che fanno parte del medesimo, ma sarebbe ingiusta là dove si applicasse alla sponda che non fa parte del canale, e la di cui proprietà, l'utile ed il possesso spettano al frontista.

Niuno ignora infatti che diversi sono i sistemi che souosi

usati e che si usano per attraversare con canali le altrui proprietà.

Si può occupare il terreno in seguito ad acquisto di quel tanto necessario per l'alveo. O si occupa unicamente il sito d'alveo in virtù di una servitù di passo, oppure si occupa a solo titolo d'uso o di possesso, e per conseguenza le sponde rimanendo sempre nel dominio, nel possesso, nell'utile dei frontisti, il volere tassare sponde non appartenenti al canale come il canale medesimo non è questione indifferente. Sicuramente nei paesi montuosi e di rocce non solamente il terreno occupato da un canale sarà di poco valore, ma generalmente sarà anche di lieve entità la superficie, ossia l'area del medesimo e le sponde per se stesse non sono in genere produttive; ma nei grandi canali, nei canali più essenziali delle pianure le sponde hanno un valore, una rendita talvolta importante.

Esse sono popolate di piante e la vegetazione vi è molto più rigogliosa che altrove. Dunque: o queste sponde fanno parte del canale e saranno censite col canale in proporzione della loro area; o non faranno parte del canale, ed allora perchè volete imporre il canale per una cosa che non è nella sua proprietà e nel suo possesso, e da cui non trae utile? Lasciate al vero proprietario il peso che sta a fianco del censo, comprendete queste sponde nel suo fondo, applicandovi quel censo di cui il fondo stesso sarà suscettivo.

Per questi motivi io non saprei ammettere la proposta sopraespressa, la quale distruggerebbe precisamente quanto ieri ha mostrato di volere la Camera, e che credo vorrà ancora oggi.

SINEO. Credo che il volere della Camera non sarà conosciuto che quando sarà chiamata a decidere sulla questione nuova che oggi si presenta; in quanto alla risoluzione della questione precedente, naturalmente si sa come le maggioranze si formano; ciascuno porta la sua opinione, spesse volte i votanti partono da dati diversi, e quindi non si può argomentare da una decisione ad un'altra. Sicuramente non si deve riprodurre una questione già decisa, ma si può sempre sulla base della verità e del giusto discutere sulle cose che sono ancora da decidersi: perchè la Commissione ha riconosciuto che noi non possiamo far altro che tassare la proprietà, non possiamo attribuire a modo nostro la proprietà a chi non l'ha per obbligarlo a pagare la tassa. La Commissione, partendo da questo principio, ha detto: quando il proprietario del canale non ha sponde, non pagherà per queste. Io dico che lo stesso principio si deve applicare al sottosuolo.

Ma si dice: non è proprietario del sottosuolo, ma l'occupa. Allora bisogna ritornare a quello che diceva prima. O voi considerate il corpo d'acqua come una proprietà separata, che spesse volte ha un valore ben maggiore di quello delle sponde, e in questo caso essa deve essere tassata sotto altro rapporto, e sarebbe la più vergognosa violazione dello Statuto, se non si trovasse il modo di allibrare in una giusta proporzione queste ragguardevolissime proprietà. Voi, o signori, colpite un piccolo mulino che renderà 500 lire, e gli fate pagare il decimo della rendita, e volete che un canale che varrà due o tre milioni sia esente dall'imposta? Io lo ripeto sarebbe questa una vergognosa violazione dello Statuto, e domando se sotto un Governo costituzionale si possano soffrire ingiustizie di questo genere.

Ecco perchè insisto in questa distinzione...

Un deputato. È tardi.

SINEO. Non è mai tardi per fare giustizia.

LANZA. La Camera ha già deciso.

SINEO. La Camera non ha ancora deciso sin qui in qual

modo paghino i canali. La Commissione propone che paghino soltanto per la superficie del suolo; allora dico che quello che si tassa è il canale materiale, è il recipiente dell'acqua. Se dunque voi proponete di tassare il recipiente del corso di acqua, non potete fare distinzione (ed ecco la mia tesi) tra il canale e le sponde. Questo è chiarissimo. Che mi si mostri una decisione della Camera, la quale abbia dichiarato che si imporrà il corso d'acqua, e che si imporrà in una ragione arbitraria, come quella che proporrebbe la Commissione... (Si! si!)

Se questo è stato votato, allora avrà ragione l'onorevole Lanza; ma lo prego soltanto di dirmi precisamente quale sia stata la decisione della Camera, quale sia la formola colla quale essa abbia deliberato che si imporrà il corso d'acqua, e che nell'imporlo non si avrà riguardo al suo valore. Se la Camera ha adottato questa misura, naturalmente non insisto; se non l'ha adottata, allora la prego di prestarmi un po' di attenzione.

PRESIDENTE. Ricorderò all'oratore che ieri vi furono due proposizioni del deputato Michelini: l'una consisteva nella soppressione delle parole di quest'articolo relative ai canali; l'altra consisteva in un articolo separato, per cui proponeva di tassare questi canali. La prima proposizione fu rigettata, la seconda fu ritirata in seguito a questo voto.

SINEO. Io ringrazio il signor presidente delle spiegazioni date, le quali corrispondono perfettamente al concetto che ne aveva ricevuto da alcuni miei colleghi, non essendo io intervenuto alla discussione.

È dunque stato deciso che si contempleranno in questo articolo i canali. Non è stato deciso se sotto il nome di canale si comprenderà soltanto l'alveo, il recipiente dell'acqua, ovvero il corpo dell'acqua corrente. Ora io dico che bisogna decidere oggi ciò che non si è deciso ieri. Dico che in questo articolo bisogna occuparsi soltanto dell'alveo, e che con una disposizione separata provvederemo per l'allibramento dell'acqua corrente. I corsi d'acqua sono di un valore immenso; noi abbiamo dei corsi d'acqua che valgono più milioni. Ora si tratta di vedere se saranno o no tassati. Se non lo saranno in questa legge, ciò non vuol dire che debbano andare esenti da imposta. In questo caso si rende evidentissima una dimenticanza fatta nella legge del 31 marzo 1851.

Essa porta che le case e gli edifizii di cui all'articolo 400 del Codice civile andranno soggetti ad un'imposta uniforme, eguale al decimo del loro reddito netto.

In virtù di questa legge un piccolo mulino che rende 300 lire ne paga 30. Ora domando io se un canale d'acqua che rende cento mila lire non debba pagare in proporzione anche esso del suo reddito! È evidentissimo che, se non si sono questi canali imposti nella legge sui fabbricati e sugli edifizii, si è perchè si credeva che sarebbesi disposto colla legge sul catasto. Si può agevolmente capire perchè non siasi provvisto prima d'ora, come la giustizia avrebbe richiesto.

Ma lasciamo il passato; vediamo l'avvenire che deve essere regolato dallo Statuto: lo Statuto prescrive che ciascuno deve pagare in proporzione dei suoi averi, e non è ammissibile che vi siano beni stabili del valore di 2 o 3 milioni che non siano soggetti ad alcuna imposta. Ciò posto, io riproduco il mio dilemma al cospetto della Commissione.

Decidete se volete colpire il corso d'acqua oppure l'alveo; in qualunque modo voi dovette modificare la vostra proposta: se voi colpite l'alveo, troverete il modo d'impedire che il proprietario di esso sia onerato oltre la proporzione del profitto che egli ricava.

Naturalmente chi passa col suo corso d'acqua sulla pro-

prietà altrui, nello stesso modo in cui toglie al proprietario il vantaggio della sua proprietà, avrà qualche obbligo d'indennizzarlo dell'imposta, e questo sarà poi da discutere quando verremo all'articolo 29.

Ma allora, lo ripeto, non bisogna distinguere le sponde dal sottosuolo, perchè nei casi cui avvisa l'onorevole relatore della Commissione, che le sponde non siano del proprietario del canale, non è neanche il sottosuolo del proprietario del canale; il proprietario è sempre lo stesso, non ha la sponda perchè non ha il sottosuolo quando non ha la sponda. Se poi volete colpire il canale, allora sarà il caso di vedere se la proporzione sia giusta; ma intanto eliminate questa distinzione tra il sottosuolo e la sponda, la quale non quadra nè al caso in cui vogliate imporre il corso d'acqua, nè al caso in cui vogliate imporre l'alveo soltanto.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

DI REVEL, relatore. L'onorevole preopinante ha colle sue parole convinto la Camera che egli non assistette alla discussione nei giorni scorsi, perchè altrimenti saprebbe che le considerazioni che egli ora viene esponendo avevano fatto oggetto di lunghe e procrastinate discussioni, e che alla fine la Camera si era persuasa che quanto ora il deputato Sineo viene proponendo non era attuabile.

MICHELINI G. B. Domando la parola.

DI REVEL, relatore. Egli vorrebbe che si facesse il canale in ragione della rendita che se ne trae; tale almeno credo che sia il suo assunto. Questo è un principio che a prima giunta pare naturalissimo, giusto, conforme all'equità; ma tutti i principii bisogna tradurli in pratica. Applichi il suo sistema, prenda un canale primitivo, o, come si suole dire, maestro, lo tassi; ma, se stabilisce che un canale maestro è tassabile in ragione del reddito che dà, bisogna che vada alle seconde, alle terze, alle quarte, alle centesime derivazioni; bisogna che vada a cogliere gli scoli, i rigagnoli, in sostanza tutti quei corsi d'acqua che vengono a giovare al proprietario, o perchè l'usa in proprio, o perchè la vende altrui. Questa è la questione che fu nelle scorse tornate discussa, e, dimostrata l'impossibilità di ottenere lo scopo, la Camera deliberò di adottare un altro sistema. Oltre di che il determinare la rendita di un corso d'acqua, quando è così sminuzzato, è cosa, per non dire assolutamente impossibile, di una difficoltà immensa, perchè l'acqua per se stessa non ha valore, non è che in quanto è applicata al fondo che costituisce un prezzo.

Indipendentemente da queste questioni, solo per la impossibilità di poter giungere all'attuazione di questo principio, la Camera dovette rinunciarvi. Essa sostituì invece, come è nel progetto della Commissione, una apprezzazione legale del terreno che è occupato dai canali in un colle sponde, se queste fanno parte dei medesimi lasciandole; fuori laddove non vi appartengono, poichè non sarebbe giusto di censirle mediante un'apprezzazione legale quando, facendo parte di altri appezzamenti, debbono con questi venir censite. Quindi io non saprei vedere che all'occasione della catastazione, e quindi del censo, si possa venire a colpire direttamente i corsi d'acqua in ragione del loro prodotto, perchè, se questo può stare per alcuni canali i quali, costituendo una proprietà individuale, avendo certe e determinate erogazioni, possono bensì dare una base di rendita, laddove però si considerano canali che, passando successivamente di terra in terra, sparsi sulla superficie e quasi scomparsi, si riproducono nuovamente per effetto degli scoli, e diventano tuttavia canali importanti, io credo che egli è impossibile di arrivare a stabilirne la rendita individuale.

I principii sono sempre da osservarsi, ma bisogna però esaminare il modo con cui si può applicarli. Ora, quando voi volete stabilire in principio che ogni corso d'acqua debba essere censito in ragione della rendita che può dare, voi non troverete questa rendita, perchè vi sfuggirà di anno in anno; sarà ora più importante, ora meno; scomparirà in un anno di siccità per ricomparire quando cade la pioggia; in sostanza si arriverà all'arbitrario. Del resto una delle considerazioni ancora che ha mossa la Commissione a proporre riguardo ai canali un censimento diretto sulla rendita presunta è questa che l'acqua vale quanto si può vendere.

Quando voi avrete censito fortemente un canale in ragione maggiore di quello che realmente il comporti, che cosa ne avverrà? Avverrà che questo diritto lo pagherà l'usuuario, lo pagheranno coloro che avranno bisogno dell'acqua, non lo pagheranno coloro che godono dell'acqua a bocca tassata, ma bensì quegli che non hanno questo diritto già stabilito primitivamente. Quindi i lamenti sull'alto prezzo dell'acqua in certe provincie dello Stato s'accrescerebbero di gran lunga quando con questa legge se ne facesse rincarire (come necessariamente avverrebbe) il prezzo. Del resto questa questione avrebbe potuto aver luogo se si fosse ammesso il principio che dalla rendita di un fondo irriguo si dovesse detrarre una porzione per far fronte al pagamento dell'acqua. Vuol dire che se ora, per esempio, si paga il quinto della rendita supposta del riso per l'uso dell'acqua, quando questo quinto venisse ad un quarto si farebbe la riduzione del quarto, ma dal momento che il principio della determinazione della rendita per riguardo all'uso dell'acqua è stato scartato, evidentemente quel principio che l'onorevole Sineo propugnava, che è quello di far pagare direttamente quello che ricava un prodotto dal canale, questo diviene inapplicabile.

Si pensò adunque che quello che si vuol far pagare direttamente sarà ad usura ripreso su coloro che si vorrebbero immuni da questo diritto. Quindi io non posso a meno che far appello alla Camera, e chiederle se la questione che in ora viene a propugnare l'onorevole Sineo non sia quella in sostanza che ha fatto oggetto delle discussioni dei giorni precedenti, e se convenga rientrare nella medesima.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Torelli.

TORELLI. Io sarò brevissimo, perchè alcuni punti che io intendeva toccare per rispondere all'onorevole deputato Sineo furono sviluppati dall'onorevole relatore. Io confuterò il paragone posto innanzi dall'onorevole deputato Sineo. Egli dice: « colui che ha un mulino che rende 500 lire viene censito, » e pagar deve un tanto per questo suo officio; invece uno che ha un canale di tre milioni in valore paga nulla; quindi vi è enormità di trattamento diverso.

Comincio colla prima parte del suo esempio. Egli dice: colui che ha un mulino con un piccolo canale viene tassato. Ma perchè viene tassato? rispondo io: perchè è l'utente dell'acqua.

Nella grande discussione dei giorni passati, se si dovessero tassare i padroni dell'acqua ovvero gli utenti, la Camera decise che dovessero pagare gli utenti; nella valutazione dei fondi noi abbiamo colpiti gli utenti, e li abbiamo colpiti col-l'assegnare ai loro fondi il maggior valore che ricevono dalle acque. Questa osservazione adunque non è sfuggita, come disse l'onorevole Sineo; essa è valutata nei suoi effetti, in quanto ai terreni sono valutati di più. I proprietari poi, se in causa dell'acqua dovranno pagare di più per l'estimo maggiore, cercheranno di pagar meno al proprietario dell'acqua; ed ecco come indirettamente ei viene colpito. Certamente

che gli utenti non possono sempre imporre la legge, e chi dei due deve ricevere o dare la legge dipende più che altro anche dagli eventi casuali e mobili delle stagioni; ma in questo la legge è estranea: vuoi dire che avverrà dell'acqua quello che avviene di ogni altra merce, quando è maggiore la richiesta od offerta; quello che alla legge deve importare si è che i canali dei quali ora si tratta, non siano imposti due volte, l'una nei loro effetti, l'altra prendendoli come proprietà a sé; e ciò è appunto quanto avverrebbe adottando la proposta dell'onorevole deputato Sineo.

L'ingiustizia sta colla sua proposta. Se voi non fate pagare il proprietario del mulino, che egli accennerò, per l'acqua che usufruisce qual valore, pagherà nulla; invece, tassando i proprietari dei canali, dopo aver già elevato i prezzi dei fondi in causa dell'acqua, voi tassate due volte questo valore.

Per queste ragioni credo che non si possa accettare la sua proposta.

MICHELINI G. B. Molto mi spiace che l'onorevole deputato Sineo non sia intervenuto alle adunanze di ieri l'altro ed a quella di ieri: forse le eloquenti sue parole avrebbero impedito due ingiustizie: la prima è quella che egli indicava testè che i canali vadano esenti da un tributo corrispondente alla rendita loro; la seconda è che nella stima delle terre irrigue non si deducano, fra le altre passività, le spese di irrigazione.

A queste due ingiustizie, le quali sono tra di loro correlative, io procurava di porre rimedio, proponendo alla Camera tre emendamenti. Venivano in mio soccorso altri deputati. Ma, dopo una lunga discussione, nella quale il commissario regio confessava la giustizia della mia proposta, ma la tacciava di difficilissima ed anche impossibile esecuzione, postosi ai voti il mio primo emendamento, la Camera lo respingeva ad una piccola maggioranza.

Dunque abbia pazienza l'onorevole Sineo, e si sottometta alla cosa giudicata dalla Camera, come mi sono sottomesso io stesso, avendo, dopo la reiezione del primo mio emendamento, ritirato gli altri che gli erano relativi, e che insieme uniti formavano un sistema.

E per la stessa riverenza alla cosa giudicata non risponderò agli onorevoli due preopinanti, i quali sono entrati nella questione già decisa.

SINEO. Dichiaro solo che ritiro il mio emendamento, non perchè io creda che vi osti la cosa giudicata, ma perchè credo che la stessa questione si potrà riprodurre in altro luogo con maggior probabilità di successo.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'articolo 25, proposto dalla Commissione, così concepito:

« Le terre salifere, le saline e gli stagni di acqua salsa, le strade ferrate colle loro dipendenze ed i canali permanenti colle loro sponde, saranno ragguagliati agli aratorii di prima classe dei territori in cui si trovano.

« I fabbricati che ne dipendono saranno valutati sulle basi stabilite da questa legge.

« Le sponde dei canali, le quali fanno parte degli appezzamenti laterali, saranno con questi unite ed allibrate. »
(È approvato.)

Gli articoli 26, 27 e 28 sono già approvati.

« Art. 29. Tanto i terreni quanto i fabbricati si valuteranno secondo le basi constabilite, senza riguardo ai rapporti ed obblighi dei possessori verso terze persone, siano dessi meramente personali o reali.

« Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, fitti d'acque, debiti e pesi ipotecari o censuari. »

TORBELLI. Domanderei un semplice schiarimento,

Allorchè si è proceduto nel regno lombardo-veneto alla formazione del censo, si sono presentati diversi casi relativi ai terreni vincolati; a livello eranvi fondi vincolati a livello, il censo dei quali era intestato al direttario; vi erano casi in cui l'estimo era allibrato parte all'utilista, parte al direttario; vi erano infine casi nei quali il censo era tutto allibrato all'utilista. Quando si venne alla formazione del nuovo catasto, i direttari che ho merzionato essere anche prima intestati volevano che lo fossero pure nel nuovo catasto; laddove il censo era diverso, cioè che parte era intestato all'utilista, parte al direttario, avvenne che gli uni e gli altri pretendevano di essere intestati in avvenire; i direttari produssero anche documenti dai quali emergeva come nella formazione stessa dei livelli si erano riservati di essere considerati come veri padroni del suolo, datando gran parte di quei livelli dall'epoca delle desolazioni delle campagne dopo la gran peste del secolo XVII ed essendo, piuttosto che livelli, locazioni ereditarie perpetue; gli utilisti pretendevano essere più consentaneo alle norme dei veri livelli che fossero essi intestati; infine vi erano conflitti ed esempi per tutti i casi.

La Giunta del censimento credette bene di tagliare, per così dire, la questione colla spada d'Alessandro, prescrivendo che i fondi i quali erano vincolati a livello dovessero essere tutti intestati agli utilisti; che però si dovesse nel registro censuario, far annotazione del censo livellario che pesava sul fondo; poi si decise che, in cause dell'aggravio dell'estimo imposto agli utilisti, questi dovessero pagare il quinto meno del canone livellario.

Queste decisioni posero termine a tutte le questioni gravissime insorte sul modo con cui si devono intestare i fondi che hanno un vincolo livellario. Ora io chieggo all'onorevole commissario regio come intendasi provvedere in consimili casi, dato che si presentino, come ho luogo di credere, anche nella formazione del catasto che ora ci occupa.

RABBINI, commissario regio. Nel Lombardo-Veneto molte e lunghe furono le discussioni che insorsero riguardo alle intestazioni dei possessori propriamente detti. E tanto è ciò vero che, nel mentre che l'operazione della misura e la successiva operazione dell'estimo furono incominciate nel 1807, poi nel 1826, e protratte fino al 1845, le definitive istruzioni riguardo alle intestazioni dei possessori hanno la data del 7 maggio 1839. Senza fermarmi in lunghe dimostrazioni a questo riguardo, metto in avvertenza la Camera sopra lo spirito generale che deve informare una legge censuaria. Questa legge mira sostanzialmente a stabilire l'estimo catastale onde poi arrivare allo stanziamento ed al riparto della imposta prediale. Ora chi è che il fisco deve colpire? A chi si dovrà rivolgere per percevere quest'imposta? Il fisco si rivolgerà sempre a quello che è più vicino al prodotto del fondo, cioè a quello che percepisce i frutti dei beni-fondi. Onde nasce la conseguenza che, invece del proprietario diretto, saranno intestati gli usufruttuari, in quanto che il fisco li ha più vicini per l'esazione di quest'imposta.

Lo spirito della legge censuaria essendo quello di rivolgersi più direttamente al possessore utilista, ne viene per conseguenza che, a preferenza del proprietario più o meno remoto, ad esso debbonsi preferibilmente intestare.

Onè che, per la stessa ragione che si intesta all'usufruttuario, deve anche intestarsi al livellario, e non al direttario per le proprietà dirette; il proprietario diretto non deve essere pregiudicato nei suoi diritti, e l'onorevole Torelli vedrà nella notificazione del 3 agosto 1846, seguita nel regno lombardo-veneto, che si fece poi luogo ad una nuova intestazione dei proprietari diretti.

Noi qui abbiamo già due leggi quasi censuarie: l'una è quella del catasto della Sardegna, l'altra è quella d'imposta sui fabbricati; la Camera avrà conoscenza dei regolamenti che si sono compilati per le intestazioni dei possessori, e avrà osservato che si distinse l'intestazione dei proprietari e dei possessori sotto il duplice punto di vista: intestazione principale al possessore immediato, intestazione secondaria a tutti gli altri aventi diritto, e così, per esempio, si intesterà in via principale l'usufruttuario, in via secondaria il proprietario; in via principale il livellario, in via secondaria il proprietario diretto, e così dicendo.

Seguitando in questo sistema, noi saremo in armonia col l'articolo 10 di questa legge, il quale dice: « Ciascun appezzamento di terra e di fabbricato sarà intestato nei libri censuari o a chi ne ha la proprietà od il possesso e godimento a nome proprio... » L'intestazione censuaria non pregiudica il titolo prevalente di proprietà.

Io mi riepilogo dunque dicendo che la intestazione sarà fatta al proprietario utilista, qualunque esso sia; ma che però nei libri censuari, onde non recare pregiudizio al proprietario diretto, sarà in via secondaria intestato anche chiunque indichi avere una ragione qualunque sulla proprietà stessa.

TORRELLI. Sono pienamente soddisfatto della risposta ottenuta. Vuol dire che, venendo il caso di un direttario e di un utilista i quali pretendessero entrambi essere possessori del suolo, come avvenne in Lombardia, è deciso che è quest'ultimo che viene intestato.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 29.

(È approvato.)

« Art. 30. Le operazioni relative al nuovo catasto saranno affidate ad un'apposita direzione generale e nel limite delle somme assegnate nei bilanci annuali, eseguite ad economia col mezzo di agenti censuari tecnici ed estimatori nominati dal Governo, ed in concorso dei periti o delegati dei comuni.

« Il Governo potrà fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una immediata sorveglianza e verificazione, ad esclusione del rilevamento parcellare.

« I possessori saranno chiamati ad intervenire alle operazioni che riguardano il loro speciale interesse. »

Il deputato Menabrea ha facoltà di parlare.

MENABREA. La Commission a cru devoir introduire dans cet article plusieurs modifications relatives au relèvement parcellaire; la principale est celle du deuxième paragraphe ainsi conçu: « Il Governo potrà fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una immediata sorveglianza e verificazione, ad esclusione del rilevamento parcellare. » Le motif de cette disposition est que l'expérience a démontré qu'une certaine partie des travaux du cadastre peut être exécutée à forfait, soit dans un but économique, soit pour mettre à profit la capacité des individus qu'on rencontre dans les diverses localités, et qui peuvent être, avec avantage, chargés de quelques-unes des opérations cadastrales. J'ai été un de ceux qui, dans le sein de la Commission, ont proposé qu'une partie des travaux fut exécutée à forfait.

Toutefois je n'avais pas cru que l'on dût introduire la dernière phrase où il est dit: « ad esclusione del rilevamento parcellare, » parce qu'il me semblait que, si parmi les opérations du cadastre il y en a quelques-unes qui puissent être exécutées à forfait, ce sont celles précisément du relèvement parcellaire.

En effet, comme nous l'avons déjà vu dans les précédentes discussions, les opérations du relèvement se composent de deux parties, d'abord de la triangulation, puis du relèvement parcellaire.

Ces opérations triangulaires doivent nécessairement être confiées à des agents du Gouvernement, dans la capacité et la probité desquels on puisse avoir la confiance nécessaire; et cela d'abord parce que ces opérations sont la base des relevements parcellaires, ensuite parce que ce sont celles dont la vérification est la moins directe et qui présentent plus de difficultés.

Quant au relèvement parcellaire, la question est bien différente. Quels sont, en effet, les contrôleurs naturels des opérations parcellaires? Ce sont les propriétaires eux-mêmes. Aussi, dans les opérations de la triangulation, c'est le Gouvernement seul qui doit exercer le contrôle et avoir des agents spéciaux à cet effet, tandis que, au contraire, dans le relèvement parcellaire, il y a le contrôle naturel des propriétaires, qui est bien autrement efficace que le contrôle du Gouvernement.

L'avantage que l'on doit retirer en donnant à forfait les opérations du relèvement parcellaire est tout naturel. D'abord, le travail se fait avec beaucoup plus de rapidité, et puis l'on peut faire appel au concours des géomètres des différentes communes, qui, étant au courant des diverses propriétés, peuvent apporter dans ces opérations plus de connaissances que les agents envoyés de loin par le Gouvernement, qui n'ont aucune notion des localités.

C'est là le principe que l'on a suivi dans beaucoup de cadastres, et ce principe a donné les résultats les plus avantageux. Toutefois, malgré les observations que j'ai eu l'honneur de développer dans le sein de la Commission, elle a cru devoir laisser en général au Gouvernement la faculté de faire exécuter une partie des travaux à forfait, à l'exception cependant du relèvement parcellaire.

Depuis que la Commission a terminé ses travaux, j'ai voulu m'édifier sur la réalité des motifs que j'avais développés et j'ai eu recours encore au cadastre de Genève.

D'abord veuillez bien observer que le cadastre de Genève a une plus grande portée que le nôtre. Celui que nous discutons est, à la vérité, un cadastre stable, qui pourra servir à établir la propriété, mais qui jusqu'à présent n'a aucun caractère légal, tandis que pour le cadastre de Genève il est dit au premier article:

« Le cadastre fera foi en faveur de celui qui y est inscrit, contre la personne qui, se prétendant propriétaire en tout ou en partie de l'immeuble litigieux, ne justifierait de son droit ni par un titre régulier de propriété ni par la prescription qu'elle aurait acquise conformément au droit commun.

« En aucun cas l'inscription du cadastre ne pourra couvrir les vices du titre en vertu duquel elle aura été opérée, sauf les dispositions de la loi sur la procédure civile relatives à la saisie immobilière. »

Vous voyez donc que ce cadastre a, en certains cas, une autorité légale beaucoup plus grande que le cadastre stable dont il s'agit maintenant; et cependant, malgré la haute importance qu'a naturellement le relevé parcellaire dans le cadastre de Genève, le relèvement a été exécuté à forfait. Et pour en donner la preuve je lirai à la Chambre un document que je me suis procuré et qui provient de la même personne qui déjà avait eu l'obligeance de me donner les renseignements, que j'ai lus, sur la triangulation communale:

« Les opérations géométriques, relatives au relèvement parcellaire, ont presque toutes été prises à forfait. Le géomètre recevait:

« 1. Fr. 2 70 par hectare de toute la superficie relevée;

« 2. » 0 70 par parcelle non bâtie;

« 3. Fr. 1 50 par parcelle bâtie, et

« 4. » 0 20 par compte ouvert ou registre.

« Les travaux extraordinaires (reconnaissance de limites, etc.) se paient seuls à la journée. Ce système a été préféré à celui par économie, parce que l'habileté et l'aptitude au travail des divers géomètres étaient trop différentes, et auraient, en certains cas, conduit à des dépenses exagérées. La confection des registres définitifs, les copies et calques des plans se font par des employés à traitement fixe. »

C'est-à-dire qu'à Genève l'on a suivi un système absolument inverse à celui que l'on veut suivre ici.

Or, messieurs, lorsque le système suivi à Genève pour l'établissement du cadastre a donné des résultats si avantageux, je ne vois pas pourquoi l'on voudrait chez nous ôter au Gouvernement la faculté d'exécuter le système à forfait. Dès l'instant que le système que je propose a été reconnu bon ailleurs, je ne sais pas pourquoi l'on ne voudrait pas tout au moins se réserver la possibilité de l'essayer dans notre pays.

Par suite de ces considérations, je proposerais donc que l'on effaçât le deuxième alinéa de l'article 30: « ad esclusione del rilevamento parcellare. » Par ce moyen je laisserai au Gouvernement toute faculté d'essayer le système à forfait. L'expérience vous démontrera ensuite quel est le système qui devra être adopté de préférence. Mais, en adoptant l'article tel qu'il est rédigé, c'est encore dès à présent la faculté d'user de ce que l'expérience peut indiquer de meilleur. Je crois donc que la chose ne serait pas prudente.

Il y a également une autre considération à laquelle il convient d'avoir égard; c'est que l'opération du cadastre exigera un grand nombre d'employés. Nous en avons déjà une quantité énorme, et ce n'est qu'avec la plus grande circonspection que l'on doit adopter une mesure qui tendrait à en augmenter encore le nombre. Or, dans l'exécution du cadastre, l'opération qui exige le personnel le plus nombreux est le relèvement parcellaire; si l'on voulait donc exclure le relèvement parcellaire des opérations qui peuvent être exécutées à forfait, on mettrait le Gouvernement dans l'obligation de créer une nouvelle catégorie d'employés à la charge du budget.

Par conséquent, messieurs, je crois qu'il est important de laisser la question encore indécise, c'est à-dire de laisser à la sagesse du Gouvernement la faculté de chercher, d'étudier quelles sont les opérations cadastrales qui peuvent être exécutées à forfait. La disposition de loi, telle qu'elle est rédigée dans le projet de la Commission, empêche le Gouvernement de suivre le système qui a été reconnu bon dans d'autres pays pour la confection du cadastre, et qu'il peut être bon d'adopter dans le nôtre.

Dans le cadastre de Genève, on a laissé exécuter à forfait les travaux de relèvement parcellaire, tandis que les autres travaux ont été exécutés par les agents directs du Gouvernement.

Il me semble qu'il serait peu convenable, avec un pareil exemple, de vouloir faire l'inverse dans le projet de loi que nous discutons. Je pourrais même appuyer mon opinion par l'exemple de ce qui s'est encore passé dans un autre pays. En Belgique on avait commencé à suivre un système analogue à celui que voudrait suivre actuellement le Gouvernement.

Toutefois il m'a été assuré que, lorsqu'on en est venu à l'acte pratique, les agents du Gouvernement trouvaient plus avantageux de se servir des géomètres de chaque localité pour les relèvements parcellaires. Ces géomètres locaux avaient sur ceux du Gouvernement le grand avantage de connaître les localités et les propriétés, et ils pouvaient conséquemment exé-

cuter ces opérations parcellaires avec plus d'exactitude et plus de rapidité que les agents du Gouvernement, qui souvent ne connaissaient pas le pays.

C'est pour ce motif que je voudrais, dans cet article, laisser toute latitude au Gouvernement, afin qu'il eût la facilité de faire le cadastre de la manière la plus convenable et la plus économique.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiato l'emendamento del deputato Menabrea.

(È appoggiato.)

RABBINI, commissario regio. Veramente nel primo progetto del Ministero non si parlava per nulla del modo in cui si sarebbero eseguiti i lavori; ora pare intenzione del Governo di seguire il sistema diametralmente opposto a quello tenuto in Francia, nel Cantone di Ginevra e nel Belgio.

La Commissione, dopo lunghe discussioni, entrò precisamente nel divisamento di vincolare il Governo ed obbligarlo a non affidare questi lavori a cottimo, perchè erano di una importanza straordinaria.

Qui mi permetta l'onorevole Menabrea che io gli dica, colla solita franchezza, che lo veggio sempre dominato da una sola idea, quella cioè della parte geodetica superiore, ma per nulla del rilevamento parcellare.

Mi perdoni, ma quando mi viene a dire che si devono eseguire le reti trigonometriche da operatori stipendiati, e che quanto al rilevamento parcellare debba eseguirsi a cottimo, io non potrei entrare in tale divisamento, imperocchè la rete trigonometrica di un comune si può verificare con molta facilità, mentre il rilevamento parcellare non si potrebbe in modo veruno, stante la molteplicità delle operazioni giornaliere che si devono eseguire, e stante il numero stragrande di appezzamenti che si devono rilevare.

In Francia, o signori, hanno seguito il sistema di affidare a cottimo i lavori di rilevamento parcellare, e si può essere certi che dipende da questo anomalo sistema la causa principale della infelice riuscita di quel catasto. E valga il vero: allorchando in un individuo qualunque prevale l'idea del proprio interesse, è naturale che sia posposto quello dei possessori, onde è che rimarrebbe sacrificata all'avidità di un impresario la parte vitale e più delicata della operazione censuaria.

L'onorevole Menabrea ha citato il Cantone di Ginevra, e disse che colà si sono affidati a cottimo i lavori parcellari.

Io prego la Camera a por mente che cosa sia il Cantone di Ginevra. Esso consta di una superficie di 25,000 ettari, che comprende 21,000 articoli. Ognuno vede che per un oggetto così poco esteso, comunque si faccia e qualunque sistema si adotti, potrà sempre attuarsi, inquantochè basta uno o due ingegneri verificatori a tenere d'occhio alla giornata tutto l'andamento dell'operazione. Ma nel Cantone di Ginevra stesso, nel quale si volle ottenere un catasto, che, come vi dico, rappresentasse, il principio legale, si sono pure dimenticate molte cose importanti. Le reti trigonometriche comunali non furono verificate. Cosa si è verificato nel Cantone di Ginevra? Si è verificato nè più nè meno che il piano grafico dopo che era costituito. Ora è questo il modo di procedere in tale operazione? Mai più. È questo il modo che dia una guarentigia ai possessori per essere sicuri che la loro proprietà sarà ben accertata? No certamente.

L'operazione principale di tutto il catasto consiste nel rilevamento parcellare, e questo l'avete veduto da ciò che vi venne esposto sul principio della discussione dell'articolo 4, dal che risulta che il rilevamento parcellare importa la spesa di 16 milioni, dei quali uno e mezzo, o due tutto al più, sa-

ranno assorbiti dall'operazione trigonometrica. Dunque la parte più importante riguardo alle spese sta nel rilevamento parcellare.

Ma, si dice, i cottimanti possono lavorare a miglior mercato. Io non lo nego: quando si vuol dare un lavoro a cottimo, vi è la concorrenza. Ma, o signori, io prendo la cosa in senso diverso. Dal momento che avrete il cottimante che lavora ad un prezzo qualunque, quanti non saranno i verificatori che voi dovrete nominare per accertarvi se questo cottimante faccia il suo dovere! Io non so se infine si potrebbe ottenere qualche risparmio. Questo quanto alla spesa. Riguardo poi all'esattezza del lavoro, io osserverò che il censo milanese è quello che è riuscito meglio di tutti, e che nel censo milanese non si è mai pensato di dare alcun lavoro a cottimo.

In Francia nel 1846, allorchè si è pensato di presentare alle Camere un nuovo progetto di legge, si volle pure dare una prova ai possessori che si sarebbe provveduto al loro vero interesse, e che questi lavori così importanti e così delicati non si sarebbero mai dati a cottimo. Infatti assieme al progetto di legge che fu trasmesso ai Consigli dipartimentali è unito un verbale per la verificaione dei confini delle proprietà, nel quale si deve far constare delle contestazioni che insorgono, dei diversi segni estranei, che servono a determinare tali confini.

In Francia adunque, dopo aver divagato per tanti sistemi si accorsero finalmente che, se si voleva riuscire ad un buon catasto, era alla parte parcellare che bisognava rivolgere particolarmente la loro attenzione.

Noi, o signori, trattandosi di un catasto così esteso, non potremmo seguire il sistema del catasto del Cantone di Ginevra, quello cioè di dare al nostro catasto una tal quale forza di legalità; colà hanno potuto attribuire un tal carattere al loro catasto perchè in fin dei conti non si trattava che di 25 mila ettari e non si trattava del rilevamento parcellare dell'interno delle diverse proprietà, ma solo del contornamento delle medesime. Colà non si trattava per nulla della stima, oggetto per noi della più alta importanza.

Noi però dobbiamo guarentire al proprietario, al possessore che i contorni della proprietà e le linee che distinguono i diversi appezzamenti interni delle medesime saranno rilevate con quella accuratezza, con quella diligenza, con quella perseveranza cotanto necessarie in così delicate operazioni; egli è perciò che nello stesso articolo 3 si disse che le operazioni seguiranno in contraddittorio degli agenti comunali, e che i possessori sarebbero chiamati alle operazioni che riflettono i particolari loro interessi.

Ora, o signori, voi tutti avete possessioni, e vorrei che lo stesso onorevole Menabrea supponesse un momento che, domani a lui, per esempio, possessore di un podere diviso in molti e molti appezzamenti contornati da diverse specie di linee di divisione, si presentasse un agente censuario il quale fosse rivestito della qualità di cottimante, e vorrei vedere se egli stesso avrebbe in questo individuo la necessaria confidenza per essere sicuro che saranno con esattezza ed imparzialità eseguite tutte le operazioni che si richiedono per l'accertamento ed il rilievo di oggetti così importanti e così delicati.

Ma forse l'onorevole Menabrea non ha considerato che il catasto che si intende di intraprendere è ben altra cosa che non sia quello del Cantone di Ginevra, nel quale non si trattava se non di rilevare linee con operazioni geometriche; noi qui abbiamo ben altre operazioni e rilievi da eseguire. Primieramente vi è il rilievo delle diverse qualità di coltura,

e della condizione e stato dei fabbricati, base prima delle stime catastali; in secondo luogo noi dobbiamo rilevare i dati censuari che servono poi alla formazione delle tariffe; operazioni queste che non si possono mai affidare a mani di cottimanti, i quali sembra tralascierebbero qualche cosa fra tanti oggetti che si devono simultaneamente rilevare.

Nè io saprei come si potrebbero verificare questi lavori senza difficoltà immensa e spesa gravissima, inquantochè bisognerebbe applicare a ciascun geometra cottimante almeno un aiutante, il quale accerti che i lavori loro affidati sono diligentemente eseguiti.

Riguardo alle operazioni di rilevamento, siano esse trigonometriche o di allineamenti, devesi pur sempre ritenere un fatto che in pratica venne dimostrato, ed è che non può eseguirsi una operazione qualunque, se non sia rifatta la terza parte almeno, in quantochè è impossibile che un geometra eseguisca una qualunque di tali operazioni senza commettere errori e senza che perciò sia obbligato a rifarne da capo una buona parte.

Ora io domando se un cottimante, il quale ha di mezzo il suo privato interesse, il quale non ha da pensare ad altro che a far presto, avrà poi la pazienza di portare in tali operazioni tutta la cura e la diligenza che sono indispensabili. Se qualcuno di voi, o signori, volesse avere un'idea di ciò che sia un cottimante, non avrebbe che a leggere due o tre pagine del Robernier là dove parla del catasto, e vedrebbe quale sia il grado di confidenza che si possono meritare lavori così delicati.

Ma, si dice, voi avrete bisogno di costituire un personale immenso dipendente dal Governo, e perciò si aumenterà immensamente il numero degli impiegati. Questo non è possibile, o signori; si farà come si fece in Lombardia; si dirà a questi geometri: voi avete un tanto all'anno, finchè l'operazione sia compiuta, e poi ciascuno resta in libertà.

Il Governo certamente non vuole addossarsi 400 o 500 impiegati dei quali poi non avrà più bisogno pella conservazione del catasto. Questo non può supporre; ci sono le Camere che sceglieranno alla presentazione dei bilanci e vedranno quali persone sono necessarie per l'esecuzione dell'operazione e per la conservazione di essa. Quanto a questo adunque non è il caso che la Camera possa inquietarse.

Intanto pensate, o signori, che qui si tratta di un uomo che ispiri fiducia in tutti i possessori e che tale qualità morale non potrà mai possederla chi sia destinato a lavori a prezzo fatto. Io mi rimetto al vostro giudizio, perchè credo fermamente che non vorrete adottare il principio di affidare questi lavori a cottimanti, in quanto che essi non possono presentare veruna garanzia. Ond'è che, rimettendomi a quello che dirà il relatore, io pregherei la Camera di volere accettare questa dizione la quale non solo non pregiudica l'insieme della legge, ma obbliga il Governo e rassicura i possessori che si provvederà efficacemente ai loro reali interessi.

MENABREA. Voici la seconde fois que je me trouve en opposition avec monsieur le commissaire du Gouvernement, et la chose est tout à fait singulière.

Tandis que je propose à la Chambre de laisser au Gouvernement une ample latitude sur le système, qu'il reconnaitra par l'expérience le meilleur à suivre pour les opérations du cadastre, je vois toujours ma proposition, qui est toute de confiance pour le Ministère, repoussée par le Ministère lui-même. La chose, je le répète, est tout à fait singulière; mais j'en reviens à la question:

Je ne propose pas que la Chambre vienne décider si le relèvement parcellaire doit être exécuté ou non à forfait; je

propose seulement que la Chambre s'en remette pour cela au Gouvernement et à ce que l'expérience suggérera après qu'on aura entrepris les travaux du cadastre. Ainsi il me semble que dans cette proposition il n'y a rien d'irrationnel.

Loin de là, cette proposition rentre dans le système que doit suivre la Chambre, c'est-à-dire celui de ne pas se prononcer dans les questions techniques. Monsieur le commissaire du Gouvernement semble avoir confondu l'exécution du relèvement à forfait avec le relèvement par entreprise : il y a cependant entre eux une grande différence.

Il ne s'agit pas ici d'une opération que l'on propose de faire à entreprise ; cela ne peut pas m'entrer dans l'idée. Je sais qu'une opération par entreprise ne présente pas assez de garanties. Ma proposition consiste simplement en ceci ; que les agents supérieurs préposés par le Gouvernement aux opérations du cadastre aillent dans chaque commune choisir tel ou tel géomètre que la voix publique leur désignera comme honnête et habile et le chargent de faire les opérations parcellaires à forfait. Il me semble qu'ainsi, soit le Gouvernement, soit les propriétaires, en un mot, tous les intéressés auront les garanties désirables d'autant plus que, comme le disait monsieur le commissaire du Gouvernement, le dernier paragraphe de l'article porte :

« I possessori saranno chiamati ad intervenire alle operazioni che riguardano il loro speciale interesse. »

Il me semble donc qu'on ne peut rien demander de plus en fait de garanties ; parce que dans le relèvement parcellaire c'est le contrôle des propriétaires qui assure l'exactitude des opérations, tandis que dans toutes les autres opérations qui servent de base au relèvement il n'y a que le Gouvernement qui puisse vérifier cette exactitude.

Monsieur le commissaire du Gouvernement semble également avoir cru que je confondais l'estime du terrain avec le relèvement.

Je crois au contraire avoir parfaitement distingué ces deux opérations : celle qu'on peut appeler l'opération mécanique ou matérielle du relèvement et celle de l'estime, à laquelle ne s'appliquent pas les observations que j'ai faites ; mais je ne veux pas entrer dans les détails d'une question toute technique. Ne faisons pas des théories, venons-en à la pratique. Que dit la pratique ? J'ai cité un exemple, celui du cadastre de Genève, dont le relèvement parcellaire a été exécuté à forfait et qui pourtant présente aux propriétaires toutes les garanties d'exactitude désirables.

Monsieur le commissaire du Gouvernement m'objecte que le cadastre de Genève n'est qu'un cadastre fait pour une population de 13,000 habitants ; mais cette objection n'a pas de fondement. Ce qui s'est fait pour le cadastre de Genève doit se faire pour chacune de nos communes en particulier. Et certes, les propriétaires génevois ont autant d'intérêt à ce que leurs parcelles soient bien relevées que peuvent en avoir les propriétaires des États sardes au relèvement exact de leurs propres terrains ; de sorte que les deux cas sont parfaitement analogues.

J'ai cité des autorités, l'autorité d'un homme qui a contribué aux travaux d'un cadastre qui a suivi ces opérations et a pu se former une idée précise de l'économie du meilleur système à suivre.

J'ai cité le résultat de l'expérience, car je crois que dans le commencement, à Genève, il ne s'agissait pas de donner ces travaux à forfait, mais que c'est l'expérience qui a porté le Gouvernement à préférer ce système, qui est conforme à l'opinion de cet homme spécial dont j'ai parlé. Voici ce qu'il dit encore :

« Je pense que toutes les opérations de la confection d'un cadastre peuvent être exécutées à forfait, sauf, bien entendu, la surveillance et la vérification. Ce mode serait certainement le plus économique, si l'on avait des employés déjà formés, et avec lesquels on pût être sévère pour l'acceptation ou le refus de leur travail. »

Ainsi, messieurs, je ne demande autre chose que de laisser au Gouvernement la faculté d'étudier quel est le système meilleur et plus économique à suivre pour les opérations du cadastre.

Lorsque je fais cette proposition, je ne préjuge en aucune manière la question. Je veux uniquement empêcher que la Chambre ne se prononce dans une question technique, ce qui est le point important. Je pense donc que le Ministère voudra bien accepter ma proposition, qui est toute en sa faveur, et qu'il ne voudra pas dans cette circonstance refuser la marque de confiance que je lui témoigne, ainsi qu'il l'a fait précédemment.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Debbo cominciare a ringraziare l'onorevole deputato Menabrea della fiducia ch'egli vuole in questa circostanza riporre nel Governo e mi auguro di trovarlo in altre circostanze così ben disposto verso il Ministero.

Non fu il Governo che propose la disposizione proposta nell'articolo 30, in virtù del quale è imposto al Governo di procedere al rilevamento parziale ad economia col mezzo di agenti censuari tecnici, escludendo così il sistema dei cottimi per le operazioni del rilevamento parziario. Il regio commissario non ha creduto doversi opporre a questa proposta della Commissione, perchè allo stato attuale delle cose l'ufficio del catasto è convinto che il sistema del rilevamento parcellare ad economia sia da preferirsi al sistema di cottimo, e devo confessare che gli argomenti addotti dall'onorevole Menabrea con molto ingegno sicuramente non valsero a farlo mutare di opinione.

Tuttavolta il Governo non vedrebbe inconveniente a che gli sia lasciata tale facoltà, e, se la Commissione divide quella fiducia così lusinghiera che ha manifestato l'onorevole Menabrea, certamente esso accetterà questa missione, però dichiarando all'onorevole Menabrea che l'opinione del Ministero e dell'ufficio del catasto è assolutamente in favore del sistema del rilevamento parcellare ad economia.

Ciò detto, il Ministero si rimetterà a quanto sarà per proporre la Commissione.

Qui la questione è meno grave di quella che fu sollevata pure dall'onorevole Menabrea al principio della discussione di questa legge. In allora si trattava di stabilire il modo con cui l'operazione sarebbe condotta ; bisognava adottare un sistema definitivo prima di cominciare l'operazione. Qui invece, se l'esperienza, se maggiori ricerche venissero a convincere, ciò che non credo, il Ministero e l'ufficio del catasto, doversi dare la preferenza al sistema di cottimo, si potrebbe introdurre questo senza portare alcuno sconvolgimento nelle operazioni catastali ; poichè, se dopo avere rilevato un comune col sistema di economia, se ne rileva un altro con quello a cottimo, non si distruggerebbe l'armonia dell'operazione.

Quindi, torno a dirlo, sebbene io stimi conveniente che si debba preferire il sistema ad economia, non dissento che su questo punto si lasci una maggior latitudine al Ministero ed all'ufficio del catasto.

DI BEVEL, relatore. Io debbo dire alla Camera la ragione per cui la Commissione ha insistito onde fosse eliminata la facoltà di dare a cottimo le operazioni del rileva-

mento parcellare. Le discussioni che a tale riguardo ebbero luogo nel seno della Commissione furono ampie e prolungate. Non si può negare che la parte di catasto che più direttamente concerne gli individui si è di vedere raffigurata e misurata esattamente la loro proprietà. Quindi non si può rinvocare in dubbio che meglio si conduce un'operazione ad economia, senza il pungolo dell'interesse che domina nel cottimo, vale a dire di fare presto, benchè si faccia male; la Commissione ha insistito perchè non si diano ad economia le operazioni così delicate di cui si è fatto cenno.

Nè vale il citare l'esempio di ciò che a tal uopo si è eseguito in altri paesi.

Si è già osservato dal commissario regio che in Francia, ove prevalse il sistema del cottimo, fu questa la ragione per cui il rilevamento parcellare fu male eseguito. Nè si creda che l'intervento ed il controllo dei proprietari sia sufficiente per antivenire gli sconci che possono avvenire in un lavoro di tal natura dato a cottimo. Difatti il proprietario, allorchè si rileverà la sua parcella, potrà assistere alle operazioni per indicare sul terreno i confini della sua proprietà; ma potrà poi egli controllare l'operazione dei calcoli di misura che serviranno di elemento per determinare la consistenza della sua proprietà? No certamente. L'ingerenza del proprietario non può limitarsi che a determinare i limiti della sua proprietà. Quando poi avrà a mani sue la parcella che lo concerne, se egli crede realmente che vi sia un grave errore, forse si indurrà a subire tutte le lungaggini necessarie per far constatare l'errore che egli suppone esistere, ma il più delle volte, quando vedrà che la differenza non è di grande importanza, non si indurrà a fare constatare l'errore, e perciò il cottimante calcolerà su questa difficoltà che incontra il possessore di farsi fare ragione, onde trasandare l'esattezza.

Vi ha di più. Ha creduto la Commissione di dovere insistere su questo principio, non perchè abbia essa voluto risolvere una questione che si poteva considerare come unicamente tecnica, ma solo per dare ai proprietari quell'unica guarentigia che si può dare di un'operazione condotta ad economia a confronto di un'operazione condotta a cottimo. Noi abbiamo detto: se mai nel corso dell'operazione si riconoscesse che si potesse altresì dare a cottimo senza inconvenienti il rilevamento parcellare, non vogliamo precluderci la via, ed abbiamo in un articolo seguente obbligato il Governo a rendere annualmente conto al Parlamento delle operazioni del catasto. Vedremo da questi risultati se il lavoro ad economia proceda con quella soterzia e con quella energia che deve procedere in confronto delle somme che si spendono; vedremo ancora dall'esperienza se una porzione di queste operazioni si potrà dare a cottimo senza inconvenienti, ed in queste occasioni si potrà provvedere a tale riguardo, ma intanto, essendo questione di cominciare le operazioni, trattandosi di quella parte che più concerne l'interesse del proprietario, abbiamo creduto che la legge dovesse dar loro una guarentigia che questa operazione sarebbe stata fatta con quella esattezza, con quella sicurezza che solo ci si può ripromettere da un'operazione ad economia e di facile sorveglianza, la quale non è egualmente ottenibile nè attuabile in un'operazione condotta a cottimo.

Comunque, io ho esposto le ragioni per cui la Commissione ha tenuto fermo perchè fosse mantenuta la esclusione del lavoro a cottimo per le operazioni parcellarie. Che poi ora il Governo non tenga a questa dichiarazione, non tenga a che sia conservata questa esclusione, lo capisco: però io credo che nella legge si deve mantenere. Ma intanto, dap-

poichè il Governo dichiara che l'operazione ei la comincerà non sulla base del cottimo, ma sulla base della economia, e rimanda all'epoca in cui verrà reso il primo conto delle operazioni del catasto a vedere se convenga continuare nel sistema di economia, ovvero nel sistema del cottimo, basta per la Commissione, e credo bastare debba per i proprietari che hanno interesse a sapere che l'operazione comincerà ad economia e non a cottimo, e che non si muterà sistema se non se allorquando si rilevassero inconvenienti nel sistema ad economia, che non possono mai essere altro che rispetto alla spesa, in paragone dei vantaggi che presenta il sistema a cottimo riguardo all'economia, non mai alla perfezione, esattezza e merito del lavoro. Quindi credo interpretare l'avviso della Commissione dicendo che essa, colla dichiarazione fatta dal Ministero a questo riguardo, assente a che sia cancellata questa aggiunta.

PRESIDENTE. Essendo acconsentita dal Ministero e dalla Commissione la soppressione delle parole *ad esclusione del rilevamento parcellare*, metto ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato.)

« Art. 31. Il risultato delle operazioni degli agenti censuari concernente la formazione delle tariffe di estimo sarà sottoposto all'esame dei Consigli comunali e poscia di Commissioni distrettuali e provinciali, da costituirsi con una legge, per le loro osservazioni. »

(È approvato.)

« Art. 32. La direzione fisserà in via provvisoria le tariffe di estimo e le comunicherà ai comuni per i loro reclami. »

(È approvato.)

« Art. 33. I reclami dei comuni saranno risolti dalla direzione in via economica, previi gli'incombenti da determinarsi con regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 34. Contro le decisioni della direzione del censo sarà aperto ai comuni il reclamo avanti un Consiglio superiore, come sarà determinato per legge. »

(È approvato.)

« Art. 35. Il risultato della misura e dell'applicazione della tariffa di estimo a ciascun appezzamento sarà recato a notizia dei possessori per i loro reclami. »

(È approvato.)

« Art. 36. I reclami dei possessori saranno risolti in via definitiva dalla direzione del censo, previo il parere di un perito da nominarsi d'accordo tra le parti. Nel caso di dissenso si sceglieranno due periti, uno per parte, i quali eleggeranno un terzo perito, per procedere alla perizia, sulla quale la direzione del censo deciderà definitivamente. »

(È approvato.)

« Art. 37. Una legge speciale regolerà l'epoca, il modo e gli effetti dell'attuazione del nuovo censo, nonchè la perequazione generale del medesimo fra le varie provincie. »

(È approvato.)

« Art. 38. Nel primo mese di ogni Sessione il Governo sottometterà all'esame del Parlamento un rendiconto del progresso delle operazioni catastali. »

(È approvato.)

« Art. 39. Saranno tenuti in evidenza rispettivamente sui registri censuari e su mappe suppletive in via descrittiva e figurativa le mutazioni dei possessori ed i cambiamenti che avverranno nei beni censiti e nei censibili. »

(È approvato.)

« Art. 40. Intorno ai cambiamenti che avverranno nei beni ed alle relative mutazioni di estimo sarà provveduto con legge speciale. »

TORELLI. Mi occorre una spiegazione sopra quest'articolo dall'onorevole commissario regio. Qui si dice che « intorno ai cambiamenti che avverranno nei beni ed alle relative mutazioni di estimo sarà provveduto con legge speciale. » Ora io domando se quest'articolo includa di già il principio che vi debba essere un censimento mobile, talchè la legge speciale non abbia più che a determinare il modo, vale a dire il come si regoli questa mobilità, oppure se quest'articolo lasci ancora aperto l'adito a chi dissentisse dall'aver ad introdurre un censimento mobile, e preferisse un censimento stabile, se lasci, dico, aperta la via a mettere in questione anche il principio fondamentale.

Se la sua risposta, come io spero, sarà data in questo senso, dichiaro fin d'ora che non avrei più nulla ad aggiungere, riservandomi allora di parlare in merito alla questione fondamentale del catasto mobile, piuttosto che stabile.

RABBINI, commissario regio. L'oggetto che riguarda la conservazione del censo deve essere diviso, come ben vede la Camera, in due parti, l'una che riguarda ai possessori ed alla figura dei beni, epperò alla tenuta in evidenza di tutte le variazioni che avvengono negli uni e negli altri. Ma abbiamo un argomento gravissimo, ed è quello che riguarda le variazioni che avvengono nell'estimo, e di queste mi sembra che abbiamo già parlato allorchè si trattava la questione dei miglioramenti agricoli. Ora in questa legge è riservato pienamente tutto il sistema che possa riguardare alle mutazioni di estimo, cioè all'epoca in cui saranno introdotti in estimo quei terreni o quei fabbricati i quali al tempo dell'accertamento parcellare saranno riconosciuti in istato di miglioramento o di costruzione, se sono fabbricati; questo sarà oggetto della legge speciale di conservazione, nella quale saranno spiegati i terreni che devono essere assoggettati in estimo o no.

BRUNET. Vedo come nell'articolo della Commissione sia stato soppresso un'alinea inserito nell'articolo del progetto ministeriale, quello cioè che dice: « Le mutazioni dei possessori saranno operate all'appoggio di regolari documenti. »

Prima di fare qualche osservazione al riguardo, pregherei il signor commissario a volermi dire se questa soppressione è stata da lui consentita.

RABBINI, commissario regio. Io ho aderito all'articolo 40 nel quale si provvederà per tutta la parte che riguarda le mutazioni.

BRUNET. Dunque ha aderito alla soppressione dell'alinea?

RABBINI, commissario regio. Sì, ho aderito.

BRUNET. Durante la discussione di questa legge sul catasto si accennò ripetute volte alla importanza che si debba ascrivere alle disposizioni tendenti a stabilire un metodo facile e regolare di conservazione del catasto; si accennò come i nostri catasti eseguiti nello scorso secolo, ed i catasti antichi eseguiti sul principio di questo, durante il Governo francese in Piemonte, siano ridotti al segno da non potere essere di un utile alcuno nell'ordinamento del novello catasto ora progettato.

La causa principale di questo fallo, per cui l'opera di molti anni, la fatica di molti distinti catastari, per cui vi fu il dispendio di parecchi milioni che andarono perduti, si ascrisse al non essersi stabilite norme fisse e regolari pella conservazione dei catasti.

Queste considerazioni mi indussero necessariamente a esaminare le disposizioni relative alla conservazione del censo, prescritto dalle nostre leggi pei catasti eseguiti nel secolo scorso, come per quelli compiuti durante il Governo francese, affi ne di potere stabilire un confronto con quelle che relati-

vamente alla così importante opera della conservazione del catasto erano contenute nel nuovo progetto di legge.

Si è da questo confronto che io intendo fare risultare il grado di confidenza che, relativamente alla conservazione del catasto, questa nuova legge possa meritarsi.

Nei regolamenti e nelle disposizioni legislative, emanate in Piemonte nel secolo scorso pell'ordinamento dei catasti e delle mappe, che tuttora esistono, nulla è tralasciato di quanto può giovare alla conservazione dei catasti, poichè vi si scorge indicato l'obbligo dei catastari di operare regolarmente i trasporti e di metterli d'accordo colle mappe. Ed affinchè l'abuso, come pur troppo accade sovente nell'amministrativo principalmente, non facesse porre in oblio questi obblighi, si stabilirono multe pei catastari, multe pei proprietari che non operassero le consegne e non presentassero in tempo i documenti legali coi quali operare il trapasso della proprietà, prescrivendo appunto che in appoggio di questi titoli legali si dovessero eseguire i trasporti.

Nei regolamenti e nelle disposizioni legislative poi emanate riguardo ai catasti eseguiti durante il Governo francese, quelle misure di conservazione catastale ricevettero ancora maggiore sviluppo; per modo che, esaminando l'insieme di quanto si prescriveva, sia nei vecchi catasti che nei nuovi riguardo alla loro conservazione, nessun dubbio su di essa non si sarebbe più potuto ragionevolmente sollevare.

Senza indagare se provenga da insufficienza nei metodi di conservazione stati prescritti, oppure dalla colpa di coloro a cui il Governo commetteva l'attuazione della legge, il fatto sta che questa conservazione più non lasciò traccia di sè, e così l'opera di parecchi anni e la spesa di parecchi milioni fu, come già sopra ho accennato, intieramente perduta.

Ora, mentre stiamo per votare una legge che trarrà seco l'opera di molti anni e la spesa di molti milioni, è necessario il vedere se vi siano in essa disposizioni così combinate e studiate, da toglierci, per quanto è possibile, ogni dubbio che possano essere ripetuti gli stessi errori e le stesse fatali conseguenze che vediamo nate nella vita degli antichi catasti riguardo alla loro conservazione.

Ho letto con attenzione il capitolo della legge relativo alla conservazione del catasto. Esso si compone di due soli articoli 39 e 40, i quali credo affatto insufficienti, non dirò già a rassicurare, ma a dare neppure una idea della conservazione catastale che si ha in mira di ottenere.

Coll'articolo 1, che è l'articolo 39 della Commissione, si prescrive che saranno tenute visibili su mappe suppletive le mutazioni di proprietà.

Quest'articolo introduce un lodevole miglioramento, e spiega più chiaramente quanto già era stabilito pei nostri catasti antichi, cioè che i libri di trasporto fossero in correlazione colle mappe.

Quindi l'articolo 2, che è l'articolo 40, senza più parlare di ciò che si debba fare per la mutazione di proprietà, si limita ad accennare come sarà provveduto ai cambiamenti che succedono nella coltura dei beni ed alle mutazioni che potrebbero avvenire riguardo all'estimo.

In verità, se si rammentano le censure fatte ai nostri antichi catasti, e se si rammenta come la loro attuale inefficacia, la loro nullità, come ho inteso dire, piuttosto che da altro difetto, venne causata appunto dal non avere con forza provveduto alla loro conservazione, io non posso a meno di confessare che quanto si prescrive in questa legge a tale riguardo induce in noi un ben fondato timore che eguale destino toccherà forse più tardi al novello nostro catasto. Ed anzi la mancanza di ben studiate disposizioni relative alla sua con-

servazione si fa fin d'ora evidentemente sentire, confrontando solo quanto per questa conservazione si stabilì nei catasti antichi, col nulla o quasi nulla che si vede a tale riguardo stabilito in questo nuovo progetto.

Il Ministero nel suo progetto, all'articolo 39, inseriva un primo alinea, col quale era stabilito il principio già contenuto nelle nostre antiche leggi catastali, cioè che le mutazioni di proprietà dovessero operarsi in appoggio dei regolari documenti.

Benchè con questa disposizione siasi lungi ancora da un metodo regolare e sicuro di conservazione catastale, tuttavia è innegabile essere questo un elemento atto a conservare la regolarità e la legalità dei trasporti; anzi è il solo mezzo il quale, se fosse trascurato, ogni idea di conservazione catastale sarebbe intieramente svanita.

Il signor ministro nella sua relazione (pagina 25) osservava opportunamente, riguardo a tale articolo, come alcuni catasti eseguiti con diligenza ed esattezza perdettero ogni pregio e caddero presto in confusione per trascuranza nel conservarli; mentre altri devono la loro rinomanza, non solo alla bontà della loro esecuzione, ma ben anche alla diligenza con cui vennero conservati.

Tale disposizione dell'articolo 39 del progetto ministeriale era in sostanza anche una necessaria conseguenza di quanto si stabilisce nell'articolo 58. In questo era detto che il trasporto delle proprietà si doveva notare sulla mappa.

Ora, con qual mezzo poteva ciò eseguire il catastaro se non colla presentazione dei documenti trasmissivi della proprietà? Quale altro elemento, quale altra nozione poteva altrimenti avere il catastaro da assegnare ad una persona piuttosto che ad un'altra una determinata proprietà, un determinato onere censuario?

Malgrado queste considerazioni, che pur sono di una evidente ragionevolezza, la Commissione credette di sopprimerlo.

Il commissario regio, avendo a tale soppressione aderito, lo prego pertanto a voler dare a tale riguardo qualche schiarimento.

Non credo, come già dissi, che l'alinea dell'articolo 39 somministri quanto si richiede a stabilire un sistema di conservazione catastale; ma quanto meno questo alinea, contenendo una disposizione evidentemente indispensabile, io credo far cosa utile proponendo che venga conservato.

DI REVEL, relatore. Il signor commissario regio dirà le ragioni per cui ha assentito alla soppressione di questa parte dell'articolo 40.

Io ho chiesto la parola per esporre i motivi per cui la Commissione l'ha proposta. Evidentemente la Commissione credeva che il dichiarare fin d'ora « le mutazioni di proprietà saranno operate all'appoggio dei regolari documenti » era un principio astratto che non conchiudeva a nulla. Alla conservazione si deve provvedere con altra legge. Nell'articolo 39 si determina solo il modo con cui i catasti devono tenersi in evidenza; coll'articolo 40 si rimanda ad una legge egualmente il dire come le mutazioni d'estimo dovranno avere luogo a seconda delle mutazioni degli appezzamenti, ossia della natura dei medesimi rispetto al censo. Dirò di più: si è creduto che questo principio fosse ozioso collocato a questo luogo; e quanto alle mutazioni che devono operarsi alle rispettive colonne degli acquistatori e venditori delle pezze vi saranno forse ben altre osservazioni da fare, che non limitarsi ad un principio, che è quello di dire che le mutazioni dovranno farsi all'appoggio dei regolari documenti.

La Commissione non ha potuto entrare nella questione

della conservazione; ma, quando avesse dovuto addentrarsi in questo sistema, forse sarebbe andata più oltre, ed avrebbe stabilito chi dovesse occuparsi di far fare i cambiamenti delle colonne da un proprietario all'altro, se il proprietario o la persona che roga l'atto che trasferisce la proprietà, o altrimenti, onde assicurare in modo permanente che queste trasmissioni di colonne abbiano effettivamente luogo. Ma essa credette che il dire che il trasporto da una colonna all'altra debba essere fatto in appoggio dei regolari documenti era un principio astratto sicuramente incontrastabile, perchè nessuno potrà per se stesso far fare questo trasporto. Pensò però che non fosse il caso di inserire questa disposizione, comechè oziosa pel momento. Del resto, ripeto, essa per se stessa nè dà nè toglie. Se l'onorevole preopinante tiene fortemente a che questo brano di articolo sia conservato, dichiaro a nome della Commissione che essa non ci tiene per nulla. L'ha creduto ozioso perchè non dice nulla, ed ha d'uopo di essere in seguito spiegato perchè è molto legato a principii che io direi assoluti e ristretti, che sono contenuti in questi due articoli.

RABBINI, commissario regio. Io debbo prendere le mosse, per rispondere adeguatamente all'onorevole preopinante, dal primo progetto, e cercherò di dire brevemente i motivi per quali, abbandonato il primo progetto ministeriale, siamo poi venuti all'accettazione della proposta della Commissione contenuta negli articoli 39 e 40. Allorchè si è proposto il primo progetto del 1852, come dissi già più volte, era già costituito l'ufficio del catasto da un piccolo numero di individui, e si voleva fino d'allora provvedere se non ad altro, almeno alla prima operazione, quella cioè della tenuta in evidenza delle mutazioni che avvengono nei possessori.

Questa, come ognuno vede, secondo la teoria generale della conservazione del censo, non è che una piccola parte del sistema generale di quella.

Dopochè il primo progetto fu presentato alla Commissione, venne il secondo che fu poi esaminato dalla prima Commissione, e allora si entrò in un altro divisamento che fu quello di stabilire il principio generale circa il modo onde sarà eseguita la conservazione, lasciando poi ad una legge futura lo stabilire i principii che devono reggere questo sistema.

Era necessario intanto che la Camera fosse informata che il Ministero e la Commissione avevano bene esaminata la cosa, e che intendevano nella legge che verrà presentata di provvedere alla conservazione, non solo delle mutazioni dei possessori, ma anche delle mutazioni nelle figure col mezzo di mappe suppletive, e nell'estimo in seguito ai cambiamenti nella coltura dei terreni e nei fabbricati. Ritenuto che tutto il sistema di conservazione del censo debba essere più ampiamente sviluppato in una legge speciale, io non ho avuto difficoltà di eliminare il periodo che dice: *le mutazioni dei possessori saranno operate all'appoggio di regolari documenti.*

Perchè il deputato Brunet vedrà, dietro quello che ha detto l'onorevole Di Revel, che questa frase, stante le riserve sopra espresse, rimaneva senza significazione di sorta.

Tutto il sistema di conservazione del catasto deve essere rimandato a una legge speciale nella quale saranno più particolarmente sviluppate le diverse parti in cui esso si divide, cioè mutazioni dei possessori; modo di registrarle, di riconoscerle; multe a chi non eseguisce gli incumbenti che gli sono demandati; variazioni nelle figure, onde il modo di riconoscerle, di accertarle, di descriverle sulle mappe suppletive;

variazioni di estimo, onde sarà stabilito quali debbano essere allibrate e quali no; quale il modo di verificarle, di accertarle e di descriverle sui libri censuari.

Dietro le fatte spiegazioni, ritenuto che gli articoli 39 e 40 non fanno che accennare che si provvederà a questo gran sistema di conservazione, io credo che non vi possa essere difficoltà ad accettarli quali sono. Del resto pregherò l'onorevole Brunet, onde possa farsi una idea esatta di ciò che sia la conservazione del censo, di esaminare la legge del 1852, se non erro, relativa alla conservazione del catasto della Sardegna, nella quale vi è un embrione di ciò che sia una tal legge.

Del resto, siccome la proposta aggiunta non fa che accennare le diverse parti di questo sistema, e poi dice che si presenterà una legge per svilupparle, io credo che non vi possa essere difficoltà ad accettarla.

In seguito all'assenso dato dall'onorevole relatore a che questo alinea sia conservato nell'articolo, io credo superfluo di entrare in maggiori spiegazioni circa i motivi che mi determinarono a fare questa proposizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 40 colla seguente aggiunta: « Le mutazioni dei possessori saranno operate all'appoggio dei regolari documenti. »

(È approvato.)

« Art. 41. Le spese occorrenti per la formazione del nuovo catasto saranno sopportate dall'erario dello Stato in quanto concerne l'azione del Governo. »

« Saranno a carico dei comuni le spese che riguardano più specialmente la loro azione ed il loro interesse e quelle degli alloggi degli agenti del Governo durante le operazioni di campagna. »

BOTTA. Non saprei comprendere per qual motivo e corrispettivo si mettano delle spese a carico dei comuni. Io crederei che tutte le spese pel catasto debbano essere a carico dell'erario. Se vi saranno interessati enti morali o persone che dovranno accostarsi agli impiegati del Governo per far dei rilievi e per far valere le loro ragioni relativamente al catasto, queste, senza che lo dica la legge, sopporteranno le spese a ciò occorrenti. Conseguentemente io sarei d'avviso che la Camera sopprimesse quest'articolo 40, e così fosse inteso che le spese debbano essere a carico del Governo. I tribunali, all'occorrenza d'intervento di terzi nelle operazioni governative e di contrasti sulle spese, stabiliranno chi le debba sopportare, ma non esito a credere che non si sollevino questioni, e ciascuno si preparerà alla tutela dei propri interessi e sopporterà le spese della sua difesa.

In massima parte però la legge stabilisce e deve stabilire le spese a carico del Governo, il quale nomina i suoi impiegati e li paga.

Tale essendo e dovendo essere lo spirito della legge, non veggio motivo plausibile per caricare i comuni della spesa di alloggio de' suoi agenti.

Questa sarà una spesa gravissima per non poche località, e tutti sappiamo in che condizioni si trovano i comuni riguardo ai loro bilanci. Le parole poi saranno a carico dei comuni le spese che riguardano più specialmente la loro azione, mi paiono un po' elastiche e veramente non so ben comprendere quali spese intendasi di porre a carico de' comuni.

Se sono comuni che possiedono, questi avranno interesse di assistere all'allibramento dei loro beni; se sono comuni che non possiedono, non avranno nessun interesse; gli interessi dei cittadini saranno difesi da ciascun cittadino; prego quindi il signor relatore o il signor commissario regio a volermi dare qualche spiegazione al riguardo.

Ed intanto propongo che piaccia alla Camera di sopprimere l'articolo 40, ovvero di sottrarre i comuni almeno dalle spese degli alloggi degli agenti del Governo.

RABBINI, commissario regio. L'alinea dell'articolo 40 è una conseguenza immediata della disposizione contenuta nell'articolo 30, il quale porta che le operazioni catastali per garanzia degli interessi dei comuni e dei possessori saranno eseguite in contraddittorio dei delegati e dei periti comunali.

Ora vede l'onorevole preopinante che le spese di questi periti che devono tutelare l'interesse particolare dei comuni e dei possessori debbono essere sopportate dai comuni stessi, e servirebbe male il proprio comune quel perito che ricevesse il suo stipendio dal Governo, nè devesi temere che tali spese riescano soverchiamente gravose ai comuni. Possono, ad esempio, trovarsi cinque o sei piccoli comuni di 1000 ettari ciascuno, i quali possono eleggersi un perito solo, ma è pur necessario che un perito vi sia; può darsi, come succede in molti luoghi, che un membro del Consiglio comunale stesso abbia i requisiti necessari per rappresentare questi comuni, e presti l'opera sua gratuitamente; quindi ne sarebbe di tanto scemata la spesa, che d'altronde non sarebbe ingente. La prima spesa adunque, la più grave, la più importante, è quella che riguarda l'intervento dei periti nelle operazioni censuarie, cioè nella terminazione dei confini territoriali, nella revisione delle tariffe, nelle operazioni del classamento e simili. L'onorevole preopinante sa che vi è una disposizione la quale stabilisce che i confini territoriali sieno fissati con termini. Vi è dunque la spesa dei termini.

L'articolo quarto stabilisce che i punti trigonometrici saranno conservati sul terreno; questa conservazione non si farà altrimenti che coi termini, e questa spesa dev'essere a carico dei comuni. Così dicasi dei segnali occorrenti pei punti trigonometrici; spese queste indispensabili pei lavori catastali e che riflettono direttamente il particolare interesse dei comuni stessi.

In quanto alla conservazione del catasto si è stabilito che non si farebbe per mezzo di agenti comunali, ma per mezzo di agenti governativi; questo è il sistema adottato in tutti gli altri catasti recentemente eseguiti. Nei comuni non può perciò rimanere la mappa originale quale rimaneva nell'antico nostro sistema piemontese, ma però molti comuni vorranno avere le loro mappe, i loro libri catastali, e questa sarà una spesa a carico di quelli che vorranno che il Governo faccia loro una copia della mappa e dei relativi libri censuari.

Che il comune debba poi provvedere l'alloggio agli agenti censuari, questo è in uso in tutti i censi; nel censo milanese fu così, e così si è pure praticato per il catasto della Sardegna. Se l'agente censuario dovesse esso stesso cercarsi l'alloggio ed a sue spese, oltre le difficoltà che incontrerebbe nel ritrovarlo, dovrebbe forse assoggettarsi a prezzi elevatissimi. Vede da ciò l'onorevole preopinante che queste spese considerevoli in se stesse devono per necessità essere a carico de' comuni; in secondo luogo poi non possono essere tanto considerevoli da poter recare grave sbilancio negli interessi comunali, tanto più che buona parte di esse è in arbitrio ai comuni di farle o non farle.

BOTTA. Le spiegazioni date dall'onorevole commissario regio mi confermano sempre più nella mia opinione che si potrebbe sopprimere tutto l'articolo; quando l'articolo fosse soppresso, a carico del Governo sarebbero, come di ragione, le spese della grandiosa e difficile operazione, che gli si confida e senza bisogno di maggiori spiegazioni; tutti quelli che aves-

sero interesse d'intervenire per difendere qualche loro diritto sopporterebbero le spese d'intervento e difesa.

L'onorevole commissario regio ha osservato che la risposta alla mia domanda relativamente al concorso di altre spese, oltre agli alloggi, delle quali si vogliono onerare i comuni, trovasi nel già votato articolo 50. Dico ingenuamente che non trovo in tale modo risolta la difficoltà, epperò persisto sempre nella mia opinione.

Non ostante il disposto dell'articolo 50, mi pare sempre inutile, superflua la prescrizione di questa parte dell'articolo che discutiamo, avvegnachè è chiaro che, senza che la legge lo prescriva, saranno a carico de' comuni le spese cui dessero luogo intervenendo nelle operazioni del catasto per tutelare i propri interessi o quelli degli amministrati.

Quanto poi alle spese di alloggio, mi pare che non abbia ben risposto il commissario regio allorchè addusse la ragione che in alcuni luoghi non si troverà l'alloggio. Se questo non si rinverrà da chi ne abbisogna, si potrà del pari non trovare dal sindaco. Supponiamo che questi agenti dovessero fermarsi sulle montagne o in altre località, ove non vi sono nè abitanti, nè abitacoli; in tali contingibili eventualità, come potrebbero i sindaci corrispondere alle esigenze di funzionari del Governo appoggiate, stabilite da una legge?

Sarebbe questo un peso insopportabile, come lo sarebbe in tutti gli altri casi gravissimo, ove non vi sono case, e dicesero al comune che facesse loro costruire una baracca di legno o procurasse loro in altra guisa un alloggio, sarebbe questo un peso grave per i comuni.

Io quindi persisto nel proporre la soppressione dell'articolo con riserva di proporre un emendamento all'alinea nel senso avanti espresso, qualora la soppressione non sia accolta.

(Il deputato Pallavicini Francesco presta giuramento.)

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELLANA. Io intendo di proporre un emendamento relativamente agli alloggi di cui si è fatto questione in quest'ultimo articolo.

A tale riguardo io posso assentire al commissario regio che le camere necessarie per l'impianto degli uffici di questi impiegati possano stabilirsi nelle case comunali, e che quindi siano a carico dei comuni stessi, ma in quanto all'alloggio per gli impiegati io credo che si corra un pericolo grandissimo mettendoli ad onere dei comuni, poichè potranno ad ogni momento sollevarsi delle questioni fra questi e gli impiegati a questo riguardo. Nel caso che si volesse assolutamente porre questi alloggi a carico dei comuni, bisognerebbe almeno dire che saranno regolati come gli alloggi militari, ma il lasciare quest'espressione così generica, potrebbe dar luogo a troppo gravi dissidi.

Il mio emendamento è questo, che l'alloggio degli agenti del Governo sia ristretto a ciò che è puramente necessario per gli uffici, ma non per gli individui.

Per me dunque propongo che si emendi l'alinea, dicendo che saranno a carico dei comuni i locali ad uso d'ufficio per gli agenti del catasto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta del deputato Mellana.

(È appoggiata.)

Il signor relatore ha la parola.

DI REVEL, relatore. Io sorgo a sostenere la proposta della Commissione e del Governo, perchè sia mantenuto il disposto dell'alinea dell'articolo 40.

Evidentemente, come disse il commissario regio, vi sono delle spese che interessano più direttamente i comuni, sia per

riguardo al patrimonio comunale, sia riguardo all'interesse dei comunisti. Quindi egli è razionale che questa porzione di spese che interessa più direttamente i comuni sia dai medesimi sopportata.

Io faccio osservare che queste spese non possono ascendere a somme di considerazione; il commissario regio lo ha dimostrato.

Quanto alla questione dell'alloggio che non si vorrebbe che in ogni caso fosse somministrato agli agenti del catasto, dirò che, indipendentemente dalle considerazioni che furono esposte dal commissario regio, un'altra fu fatta nel seno della Commissione, ed è quella anzi della convenienza che i comuni somministrino questo alloggio, onde la pigione non rimanga a carico dell'ufficiale del catasto, perchè facilmente esso troverebbe nel comune molti officiosi che verrebbero ad offerirgli l'alloggio; ed è appunto questo che la Commissione volle evitare, onde non dar luogo per avventura ad una malintesa gratitudine dell'agente del catasto verso di chi gli offerse l'alloggio gratuito.

Ancora bisogna avvertire che, se voi onerate della spesa dell'alloggio l'agente del catasto, evidentemente bisognerà che il Governo lo retribuisca maggiormente in ragione della maggiore o minore difficoltà e spesa che gli occorre onde alloggiarsi; se invece la lasciate a carico del comune, è facilissimo che questo trovi chi somministri l'alloggio gratuito all'ufficiale del catasto, e allora questo ufficiale non contrarrà più nessuna obbligazione di gratitudine verso il somministrante, perchè non è più per effetto di sua spontanea benevolenza, ma per disposizione del comune.

Adunque io credo convenientissimo che disponga la legge perchè l'alloggio sia somministrato dal comune; mentrèchè non so darmi a credere che questa spesa possa rilevare a una grande entità, non trattandosi in fin d'analisi che di somministrare una piccola camera a due o tre ufficiali del censo, secondo che sarà per esserne il loro numero, e non mi pare che questo possa formare oggetto di difficoltà.

I comuni sentono un beneficio dal catasto; chi primo farà le spese, primo sarà a goderne; perchè, indipendentemente dalla perequazione fra comune e comune, indipendentemente dallo stabilire una quota d'imposta in ragione della rendita risultante dal censo, il comune avrà il beneficio di vedere nel proprio territorio perequate le imposte locali più presto che non in quello che sarà per ultimo censito.

Non vedo dunque che questo articolo vada oltre a quanto si può ragionevolmente ai comuni imporre; e prego in conseguenza la Camera a mantenerlo tal quale è stato proposto.

MELLANA. Nella discussione generale io ho combattuto in massima questo progetto di legge, fra le altre ragioni per quella che temevo, e temo tuttora, che il delegare ad uomini tali estimi potesse nuocere alla pubblica morale per le corruzioni che ne sarebbero derivate; ma l'onorevole relatore parve non condividesse in allora questi timori, che anzi, fidente nella virtù degli uomini, persistette nel ritenere utile e morale il sistema degli estimi. Oggi invece è tutto commosso dal timore che questi impiegati si lascino sedurre dall'offerta di una camera o due che loro potesse venire fatta.

DI REVEL, relatore. Domando la parola.

MELLANA. Se egli teme delle corruzioni fattibili per l'offerta gratuita di poche camere, io temo invece delle seduzioni fatte col mezzo degli scudi; temo per i napoleonisti dei Napoleoni d'oro. (*ilarità generale*)

Del resto per gli impiegati che si lasciassero sedurre, spero non saranno lasciate inosservate le leggi, e la sorveglianza

del Governo saprà bene estendersi a sorvegliare così vili ed iniqui maneggi.

Osservo però che l'argomento della seduzione, posto innanzi dall'onorevole Di Revel, viene in mio appoggio.

Non mi preoccupa in questa questione dell'interesse degli individui, ma bensì di quello dei comuni.

Se insorgerà qualche dissapore tra l'impiegato del Governo ed il comune che non gli avrà dato, o potuto dare l'alloggio da esso preteso, potrà l'impiegato, senza incorrere in un processo criminale, pregiudicare non un individuo, ma tutto un comune, collocando il territorio di quel comune in una categoria più elevata. E di ciò si farà facilmente persuaso chi conosce la suscettività dei piccoli impiegati, che quanto umili coi superiori, sono altrettanto superbi quando credono di poterlo essere impunemente.

Quindi, per ovviare a questi pericoli, io propongo che siano bensì posti a carico dei comuni i locali degli uffizi (e questo non sarà un aggravio, in quanto che tutti i comuni hanno una camera per la segreteria, o almeno una per le riunioni, che possono per quei dati mesi mettere a disposizione di questi impiegati), ma non le spese d'alloggio per gli impiegati, perchè allora andremmo incontro a mille dissidi. Bisogna conoscerli questi impiegati. Quando hanno a fare col Governo sono timidi e si rassegnano a tutto; ma quando si vedono di fronte ad un piccolo comune alzano le loro pretese e spiegano tutta l'arroganza, il che io vorrei che si cercasse di impedire. Quindi insisto perchè si stabilisca che quanto ai locali per gli uffizi, essi sono a carico dei comuni, ma si tolgano le parole *alloggi agli impiegati del Governo*, e che detti alloggi sieno a carico degli impiegati stessi tenendone loro conto negli stipendi che loro verranno assegnati.

SAULI. Io non posso far a meno di appoggiare l'emendamento dell'onorevole Mellana, e mi rincresco in questa circostanza di non poter essere pienamente d'accordo con quanto ha detto il relatore della Commissione. Egli ha detto che queste spese d'alloggio non saranno di considerazione. Ma io non farò che contrapporgli i fatti che mi si accertano essere avvenuti a questo proposito nella Sardegna che il signor commissario regio ci ha recato poc' anzi ad esempio.

Nell'esecuzione di quel catasto (e me ne appello a tutti i deputati che appartengono a quell'isola) la spesa per alloggio agli operatori catastali addossata ai comuni ascese a somma grandissima, oltrechè vi furono dei malcontenti e persino dei processi davanti ai tribunali. Se dunque in quella circostanza questa spesa per alloggio degli impiegati fu di una qualche entità, io domando a quanto non ascenderà quella pel catasto del Piemonte, ed a quali inconvenienti non andremo incontro!

Si disse che le comunità ottengono dei benefici, e che per conseguenza ben possono corrispondere questa spesa. Ma se le comunità hanno qualche beneficio, beneficio assai maggiore ne viene alle finanze, ed io non vedo come si possa paragonare quello dei comuni coll'altro delle finanze.

D'altronde si teme che questi impiegati non abbiano bastante ricompensa per sovvenire ai loro bisogni, e così si vuole ad essi accordare l'indennità dell'alloggio.

La tabella degli stipendi che ci venne comunicata ci dimostra però che questi stipendi sono assai larghi in confronto delle risorse del paese. Gli ufficiali del Genio che fanno delle operazioni tanto difficili come quelle che faranno i misuratori catastali in campagna sono molto meno retribuiti e sono con tutto questo contenti nè muovono mai alcuna lagnanza. Che se noi vogliamo anche omettere questo incidentale paragone non si potrà a meno di non riconoscere che, in vista del

lungo periodo di tempo che durerà questa operazione, non vi sarà alcun agrimensore, sia del Piemonte che esterno, che non voglia lietamente accettare lo stipendio che si propone per le operazioni catastali; onde per conseguenza non è d'uopo per certo di maggiormente aumentarlo.

Per conseguenza io voterò l'emendamento del deputato Mellana e prego la Camera anche di volerlo approvare.

MARBINI, commissario regio. In generale credo che la Camera sarà penetrata della necessità in cui siamo di conservare in tutto od in parte quest'articolo 40, che stabilisce che una parte delle spese sarà a carico dei comuni; se noi togliessimo quest'articolo 40 o l'alinea che pone a carico dei comuni le spese, non sarebbe possibile eseguire i lavori, perchè nessuno vorrebbe pagare la sua parte, nessuno vorrebbe stabilire i confini territoriali, operazioni tutte che sono indispensabili come preparazioni al catasto, e che, risguardando esclusivamente i comuni, debbono essere a carico dei loro bilanci. In ordine adunque a queste spese e ad altre, credo che la Camera non vorrà pensare diversamente. Quando si avranno, per esempio, a piantare i termini ai punti trigonometrici come potrà fare un agente censuario a fare la provvista di questi termini ed a mercanteggiare per conto del Governo la provvista?

La questione adunque si riduce all'alloggio.

L'onorevole deputato Sauli ha indicato gli inconvenienti che s'incontrano nel trovare alloggi e nell'accontentare questi signori agenti censuari.

In tali casi quando uno domanda e l'altro deve concedere nascono urti e contraddizioni, ma questi non hanno grande significazione.

Un geometra catastale che deve recarsi in un comune potrà difficilmente trovare un proprietario che voglia alloggiarlo, ma questo è un argomento affatto secondario; credo che ambi gli onorevoli preopinanti potranno trovare modo di tutto conciliare; intanto sta di fatto che in Sardegna principalmente, se i comuni non fossero stati obbligati a dare l'alloggio agli agenti censuari, questi non avrebbero potuto rimanere nei comuni, e lo stesso succedrebbe sulla terraferma.

Riguardo poi agli stipendi io non farò che poche osservazioni agli appunti che sembrano fatti come se si volesse retribuire gli agenti censuari con uno stipendio più elevato di quello di tutti gli altri agenti governativi.

Questi appunti non sussistono, e ne rimarrà convinto lo stesso onorevole preopinante quando voglia gettare lo sguardo su tutte le altre piante organiche che furono riferite in quella memoria, sia estere che nazionali, dalle quali vedrà che si è cercato di mantenere il più perfetto equilibrio nella proposta fissazione di tali stipendi.

Del resto, o signori, a questo riguardo la Camera tutti gli anni esamina il bilancio dello Stato, ed essa vi potrà apportare quelle variazioni che lo stato delle cose sarà per suggerire.

MARTELLI. Io ho chiesta la parola per osservare che qui non si tratta di una questione tecnica, ma sì di una questione di giustizia.

Vi saranno alcuni comuni i quali hanno la fortuna di essere in pianura, i quali avranno a sopportare in molto minor proporzione la spesa di questi alloggi, perchè hanno le volute comodità; ma i comuni di montagna si troveranno in condizione ben diversa, e questa spesa di alloggio sarebbe per loro molto grave.

Noi vediamo che tutti gli altri impiegati governativi, quelli delle dogane principalmente, si muniscono essi dell'alloggio. Ebbene così facciano pure gli impiegati del catasto, ed io spero troveranno anche essi ad alloggiarsi.

Io confido che il signor commissario regio nella sua sagacia saprà scegliere impiegati censuari capaci e tali da adempiere al loro ufficio in modo che non sieno derogati i principii di giustizia e di equità.

Io dunque voterò per la soppressione della seconda parte di questo articolo, e propongo che si dica semplicemente: « Le spese della conservazione del catasto si sopporteranno dall'erario dello Stato. »

RABBINI, commissario regio. Sull'alloggio siamo tutti disposti a transigere, ma vi sono delle spese che sono a carico del comune.

Si vorrebbe forse che il perito comunale fosse pagato dall'erario? La Camera ben vede che questo principio sarebbe inaccettabile. Ond'è che, nel mentre dichiaro di arrendermi ad una transazione riguardante l'alloggio degli agenti censuari non potrei accettare un emendamento col quale non si stabilisse che le spese che riguardano direttamente l'interesse dei comuni siano a loro carico.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Martelli.

(È appoggiato.)

COSSATO. Io credo che i comuni debbano provvedere di alloggio gli impiegati censuari, perchè altrimenti in molti luoghi questo si potrebbe difficilmente rinvenire. Vi sono comuni in cui non esistono alberghi nè case da affittare, cosicchè gli agenti censuari non potrebbero essere alloggiati. Gli uffiziali dello stato maggiore, i quali si sono trovati in simile circostanza, possono attestare quanta sia la difficoltà di trovare un alloggio in certi comuni. Non vi è mai stata lagnanza dalla parte dei comuni di questo carico, che loro è stato imposto di alloggiare gli uffiziali che devono fermarsi qualche tempo per compiere le misure che loro erano state ordinate.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

DI REVEL, relatore. Per parte mia, dichiaro che la modificazione proposta dall'onorevole Mellana, cioè che l'obbligo dell'alloggio sia ristretto agli uffici, mi pare che sarebbe tutta la concessione che si potrebbe fare per conciliare le opinioni, e per impedire che si comprometta l'esito di una legge di tanta importanza per una questione che, lo dico schiettamente, mi pare molto accessoria. Comunque sia, si potrebbe stabilire che gli alloggi sarebbero soltanto somministrati per la parte riflettente gli uffici; e se poi in pratica nasceranno degli inconvenienti, il Parlamento provvederà in modo che non abbiano più a riprodursi.

Io quindi, a nome della Commissione, accetto la proposta che l'obbligo di somministrare gli alloggi sia ristretto alla sola parte riflettente gli uffici.

PRESIDENTE. Il deputato Martelli insiste sulla sua proposta?

MARTELLI. Accetto la proposta della Commissione.

RABBINI, commissario regio. Il Governo pure accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 41 come venne emendato dal deputato Mellana:

« Le spese occorrenti per la formazione del nuovo catasto saranno sopportate dall'erario dello Stato in quanto concerne l'azione del Governo. Saranno a carico dei comuni le spese che riguardano più specialmente la loro azione ed il loro interesse e quelle dei locali ad uso di ufficio degli agenti del Governo, durante le operazioni di campagna. »

(La Camera approva.)

Ora qui vuol essere collocato come articolo 42 quello votato nella discussione generale dietro proposta del deputato Ara.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Chieggo di parlare, non per rientrare nella discussione generale, non per far perdere tempo alla Camera, che abbastanza ne ha già consacrato a questa legge, ma solo per pregare i deputati che, prima di deporre il loro voto nell'urna, vogliano considerare all'importanza massima di questa legge.

Certamente essa non è perfetta, avrà dei difetti, i tecnici troveranno che non è forse abbastanza scientifica; altri troveranno altri inconvenienti, ma nel suo complesso è utile, è necessaria; e ricorderò alla Camera, che essa è il frutto di un lavoro di tre anni, e che, quando la venisse respinta, non so qual ministro delle finanze avrebbe ancora il coraggio di ricominciare un nuovo lavoro catastale e di venire a riproporlo alla Camera, dal che ne verrebbe che il paese vedrebbe ancora e certo con gravissimo rincrescimento rimandata ad epoca indeterminata una operazione così rilevante.

PRESIDENTE. L'intero progetto di legge rimane ora concepito nei seguenti termini: (Vedi vol. *Documenti*, pagina 514.)

Si procederà all'appello nominale per lo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	120
Maggioranza	61
Voti favorevoli	68
Voti contrari	52

(La Camera approva.)

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazione di petizioni;
- 2° Discussione sul progetto di legge per la concessione di una ferrovia da Savigliano a Saluzzo;
- 3° Discussione sul progetto di legge per acquisto di locomotive;
- 4° Discussione del progetto di legge per una spesa pel canale di Savières e pel porto di Puer.